

**COMUNE DI CARRARA
SETT. ASSETTO DEL TERRITORIO**

Prot. n. 20425/2894
del 19 novembre 1999
Diniego 183NA/99.

RACCOMANDATA A.R.

A S.A.I.M.I. SPA
VIA ANTICA MASSA 67
54031 AVENZA

e, p.c.: ALBERTI GEOM.ROLANDO
VIA ARONTE 7
54033 CARRARA

11 52581 23 41
OGGETTO: Richiesta concessione edilizia . Comunicazione di DINIEGO.

IL DIRIGENTE

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 01/06/98 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n°10, per lavori di: AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE siti in CARRARA LOC. PIASTRA DI TORANO fg. 20 mapp. 104-88-91;

Dato atto che in data 23.12.1998 e' stato accertato, a seguito di sopralluogo d'ufficio presso la localita' suddetta, che le opere edili ed impiantistiche oggetto dell'istanza erano gia' state realizzate;

Vista l'istanza, inoltrata dalla Ditta S.A.I.M.I. S.p.A. in data 14.01.1999, di accertamento di conformita' delle suddette opere abusive ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 28.02.1985 n° 47.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione n° 33 del 11/11/99: " PARERE CONTRARIO IN QUANTO LE OPERE ABUSIVE RISULTANO NON AMMESSE DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN SANATORIA ";

Vista la proposta di provvedimento finale espresso dal Responsabile del Procedimento il 15/11/99: (allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale);

DISPONE

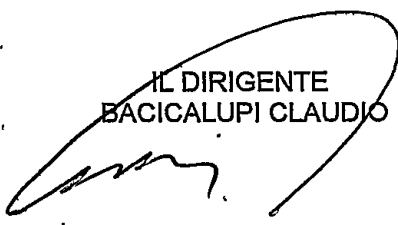
il diniego dell'istanza presentata, per le motivazioni contenute nel parere della Commissione Edilizia e nel P.P.F.

La S.V. è diffidata dall'eseguire i lavori.

Avvertenze : Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della presente e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

Carrara li 19 novembre 1999.

IL DIRIGENTE
BACICALUPI CLAUDIO





PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE

Visto l'art. 19, comma 1, lettera c), delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, nonché le disposizioni della L.R. 3.11.1998 n° 78, e considerato:

- che con nota pervenuta in data 16.3.1999 l'Ufficio Cave ha comunicato che le opere abusive non sono state autorizzate (né ai sensi della L.R. 36/80, né ai sensi della L.R. 78/98) e che non sono ubicate all'interno del perimetro di cava,
- che gli interventi finalizzati alla coltivazione della cava (art. 14, comma 1, L.R. 78/98) sono sottratti al regime urbanistico ordinario, trovando la propria disciplina nell'ambito dell'autorizzazione alla coltivazione della cava,
- che le disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico stabiliscono esplicitamente che *"le domande di esercizio dell'attività estrattiva sono regolate dalla L. R. 36/80 e successive modifiche ed integrazioni"*,
- che l'art. 14 della L.R. 78/98 richiede una specificata previsione, da parte dello Strumento Urbanistico, di tutte le opere la cui realizzazione è assentibile sotto il profilo urbanistico ed edilizio,
- che, essendo assente nelle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico (art. 19, comma 1, lettera c), delle N.T.A. del R.U. 97) tale specificata previsione, le aree comprese all'interno della zona D3 - Bacino estrattivo - devono considerarsi, ai fini urbanistici, non edificabili,

si propone di respingere l'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo Strumento Urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

Carrara, 15 novembre 1999



ing. Cesare Marchetti

Cesare Marchetti



Comune di Carrara
Settore Marmo
Ufficio Cave

AL DIRIGENTE
ASSETTO DEL TERRITORIO
S E D E

Oggetto: intervento edilizio in località Piastra di Torano.
Ditta S.A.I.M.I. spa - Istanza prot.2680/189-99 del 8.3.1999.

Con riferimento all'istanza sopraindicata si comunica che l'intervento di cui trattasi non è stato oggetto di alcuna istanza di autorizzazione nè ai sensi della L.R.36/80 nè ai sensi della vigente L.R.78/98.

La realizzazione dell'opera non è stata pertanto autorizzata da questo ufficio e non è quindi sanzionabile ai sensi dell'art.31 della L.R.78/98.

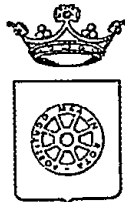
Le opere di cui trattasi non sono ubicate all'interno del perimetro di cava.

Carrara, 10.3.1999.

prot. 1186 del 16-3-99	
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG.	Forcella
IL DIRIGENTE	LI 16-3-99

Il Direttore
Ildo Fusani
Ildo Fusani

Ing. Marchetti



- ☐ Copia per atti
Uff. Segreteria Urb.
- ☐ Copia fascicolo
pratica in archivio
- ☒ Copia per atti
Ing. Marchetti

COMUNE DI CARRARA

SETT.AMMINISTRAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot.n.6332/AAT-98
del 28 dicembre 1998.

30.12.98

Al Procuratore della Repubblica
c/o Pretura Circondariale
MASSA

All'Amministrazione Provinciale di
Massa e Carrara
MASSA

Alla Regione Toscana
Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara
MASSA

Al Comando di P.M.
SEDE

OGGETTO : Comunicazione notizia di reato a carico di Soc. S.A.I.M.I. spa con sede in Carrara Avenza, via Antica Massa n° 67.

Per quanto di competenza, allegata alla presente, si trasmette copia della relazione d'Ufficio di sopralluogo del 23/12/98, segnalando che questo Settore ha provveduto, in data odierna, a notificare alla Ditta interessata ordinanza di sospensione dei lavori con contestuale comunicazione, ai sensi dell'art.8 L.241/90, dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi degli artt.4 e 7 della L. 47/85.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n.241, si informa che l'Ufficio competente per la suddetta verifica è l'U.O. "Controllo del Territorio", la pratica è stata assegnata all'Istruttore Tecnico Geom. Maurizio Menconi, che il responsabile del procedimento è stato nominato il Funzionario Tecnico Ing. Cesare Marchetti e che il Settore Amministrazione Assetto del Territorio è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì e Venerdì dalle ore 8.30.00 alle ore 12.30.

Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore Amministrazione Assetto del territorio o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: verbale dell'Ufficio Amministrazione Assetto del Territorio del 23/12/98, prot.n.6332/AAT-98

Carrara, lì 28 dicembre 1998.

Il Dirigente
Bacicalupi Claudio



COMUNE DI CARRARA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot.n° 6332/AAT-98
del 24.12.98

Al Funzionario
Ing. Marchetti Cesare _____
SEDE

OGGETTO: Sopraluogo d'ufficio in località Piastra di Torano via Ravaccione, presso il compendio immobiliare distinto catastalmente al foglio 20 mappali 104-88-91, di proprietà della ditta S.A.I.M.I. s.p.a. con sede in Avenza via Antica Massa n°67, per iniziativa d'ufficio.

A seguito di disposizione d'Ufficio, il sottoscritto Geom. Menconi Maurizio, congiuntamente all'Ist. di vigilanza del Comando P.M. Menconi Emilio, ha effettuato in data 23.12.98 sopralluogo all'area in oggetto, rilevando quanto segue.

Da ricerche d'archivio risulta pervenuta agli atti d'ufficio in data 01/06/98 con Prot.n° 20425/2894-98 istanza per il rilascio di Concessione edilizia per la demolizione e successiva ricostruzione ed ampliamento di fabbricato industriale per la frantumazione di materiali lapidei; alla data odierna tale istanza non risulta rilasciata. Dagli accertamenti effettuati e dalle misurazioni rilevate in loco si è riscontrato che la ditta proprietaria ha provveduto alla completa demolizione del capannone esistente ed alla successiva ricostruzione, in ampliamento al fabbricato esistente, del manufatto oggetto dell'istanza di cui in premessa, che attualmente pertanto presenta le caratteristiche dimensionali Planimetriche di circa 27.00 x 22.50 ml, mentre la nuova elevazione abusiva si sviluppa su due corpi di altezza rispettivamente pari a circa 32.00 ml e 10.50 ml.

Agli atti d'ufficio risulta inoltre che la ditta S.A.I.M.I. s.p.a. ha provveduto a depositare presso la Regione Toscana -Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara (ai sensi della L.1086/71, L.64/74 e L.R.88/82) i progetti strutturali delle opere sopradescritte; dai documenti in possesso di questo Ufficio risulta che le ditte esecutrici sono:

Soc. I.B.A. Centro Meridionale s.p.a. - sede legale CALDERARA DI RENO (BO) via Castagnini n°21 - Legale Rappresentante Renzo Fregna.

Soc. F.lli Fragola s.p.a. - sede legale Santa Maria degli Angeli (PG) via del Caminaccio n°2 - Legale rappresentante Gino Fragola.

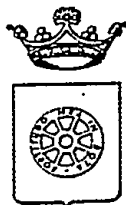
Direttore dei lavori è L'ing. Franco Antonini iscritto all'albo degli Ingegneri di Perugia al n°545, domiciliato in Foligno (PG) Corso Cavour n°84.

Agli atti d'ufficio non essendo stata rilasciata Concessione edilizia per le opere di cui sopra non risulta né il direttore dei lavori architettonico né l'impresa esecutrice dei lavori.

Si allegano per miglior comprensione schemi grafici delle opere riscontrate, rapporto fotografico e stralcio catastale con punti di scatto fotografici.

Carrara li 23.12.98

IL TECNICO
Menconi Geom. Maurizio



COMUNE DI CARRARA

Prot. n. 49674

COMUNE DI CARRARA

SETTORE AMMINISTRAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot.n.6332/AAT-98 del 24 dicembre 1998.

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Visto il Verbale d'accertamento dell'Ufficio Amministrazione Assetto del Territorio del 23/12/98, pari protocolli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, di violazione a norma edilizia eseguite dalla Soc. S.A.I.M.I. spa con sede in Carrara Avenza, via Antica Massa n° 67, in qualità di proprietario, nella persona del legale rappresentante dr. Enrico TOTI LOMBARDOZZI, residente a Milano, via Piolti de Bianchi n° 26, con il quale è stato accertato che sono in corso d'opera in loc. Piastra di Torano lavori di demolizione di capannone esistente e ricostruzione in ampliamento di fabbricato industriale destinato a linea di frantumazione materiali lapidei, in assenza di concessione edilizia, come meglio descritto nell'allegata relazione;

Visti gli articoli 4 e 7 della L. 28.2.1985 n° 47;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento del 24/12/98

Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la sospensione dei lavori;

Vista la L. 17/8/42 n.1150;

Vista la L. 28/1/77 n.10;

Vista la L. 28/2/1985 n.47;

ORDINA

alla Ditta Soc. S.A.I.M.I. spa con sede in Carrara Avenza, via Antica Massa n° 67, nella persona del legale rappresentante dr. Enrico TOTI LOMBARDOZZI, residente a Milano, via Piolti de Bianchi n° 26, in qualità di proprietario delle opere abusive descritte in premessa, l'immediata sospensione dei lavori di cui sopra sull'area posta in loc. Piastra di Torano e distinta catastalmente al foglio 20, mappale 104 - 88 - 91, con riserva di adozione dei provvedimenti definitivi, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n°47.

Quanto sopra senza pregiudizio dei procedimenti in corso, con l'avvertimento che l'esecuzione dei lavori abusivi comporta le sanzioni penali di cui all'art.20 della citata legge, avvisando che tale ordinanza sarà trasmessa in copia alla Autorità Giudiziaria competente.

La presente vale anche quale avvio di procedimento ai sensi dell'art.8 della L.241/90, pertanto gli interessati hanno facoltà di far pervenire controdeduzioni entro e non oltre gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente Ordinanza al Settore Amministrazione Assetto del Territorio, che darà corso al procedimento per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 4, 5 e 7, e segg. della Legge 47/85.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che l'Ufficio competente per la suddetta verifica è l'U.O. "Controllo del Territorio", la pratica è stata assegnata all'Istruttore Tecnico Geom. Maurizio Menconi, che il responsabile del procedimento è stato nominato il Funzionario Tecnico Ing. Cesare Marchetti e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore Amministrazione Assetto del Territorio o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: verbale dell'Ufficio Amministrazione Assetto del Territorio del 23/12/98, prot.n.6332/AAT-98.

Carrara li 24 dicembre 1998

Il Dirigente
Bacicalupi Claudio

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale, ho notificato oggi all'interessato il su esteso provvedimento consegnando copia nelle mani del Sig. Enrico Toti Lombardozzi nel suo domicilio in Delegato = event

Carrara, li 24/12/98

IL MESSO COMUNALE



IL RICEVENTE

P. SAIMI SPA
[Signature]

1936



COMUNE DI CARRARA
SETT. ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. n. 20425/2894
del 19 novembre 1999
Diniego 183NA/99.

RACCOMANDATA A.R.

A S.A.I.M.I. SPA
VIA ANTICA MASSA 67
54031 AVENZA

e, p.c.: ALBERTI GEOM.ROLANDO
VIA ARONTE 7
54033 CARRARA

OGGETTO : Richiesta concessione edilizia . Comunicazione di DINIEGO.

IL DIRIGENTE

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 01/06/98 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n°10, per lavori di: AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE siti in CARRARA LOC. PIASTRA DI TORANO fg. 20 mapp. 104-88-91;

Dato atto che in data 23.12.1998 e' stato accertato, a seguito di sopralluogo d'ufficio presso la localita' suddetta, che le opere edili ed impiantistiche oggetto dell'istanza erano gia' state realizzate;

Vista l'istanza, inoltrata dalla Ditta S.A.I.M.I. S.p.A. in data 14.01.1999, di accertamento di conformita' delle suddette opere abusive ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 28.02.1985 n° 47.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione n° 33 del 11/11/99: " PARERE CONTRARIO IN QUANTO LE OPERE ABUSIVE RISULTANO NON AMMESSE DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN SANATORIA ";

Vista la proposta di provvedimento finale espresso dal Responsabile del Procedimento il 15/11/99: (allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale)

DISPONE

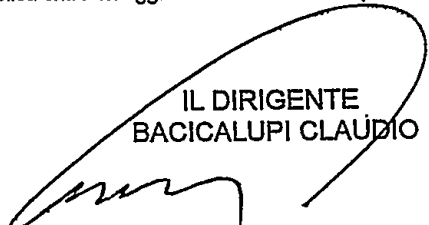
il diniego dell'istanza presentata, per le motivazioni contenute nel parere della Commissione Edilizia e nel P.P.F.

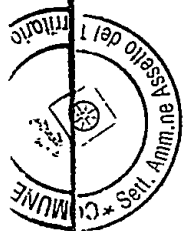
La S.V. è diffidata dall'eseguire i lavori.

Avvertenze : Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della presente e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

Carrara li 19 novembre 1999.

IL DIRIGENTE
BACICALUPI CLAUDIO





PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE

Visto l'art. 19, comma 1, lettera c), delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, nonché le disposizioni della L.R. 3.11.1998 n° 78, e considerato:

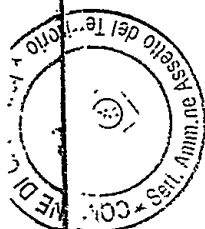
- che con nota pervenuta in data 16.3.1999 l'Ufficio Cave ha comunicato che le opere abusive non sono state autorizzate (né ai sensi della L.R. 36/80, né ai sensi della L.R. 78/98) e che non sono ubicate all'interno del perimetro di cava,
- che gli interventi finalizzati alla coltivazione della cava (art. 14, comma 1, L.R. 78/98) sono sottratti al regime urbanistico ordinario, trovando la propria disciplina nell'ambito dell'autorizzazione alla coltivazione della cava,
- che le disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico stabiliscono esplicitamente che *"le domande di esercizio dell'attività estrattiva sono regolate dalla L. R. 36/80 e successive modifiche ed integrazioni"*,
- che l'art. 14 della L.R. 78/98 richiede una specificata previsione, da parte dello Strumento Urbanistico, di tutte le opere la cui realizzazione è assentibile sotto il profilo urbanistico ed edilizio,
- che, essendo assente nelle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico (art. 19, comma 1, lettera c), delle N.T.A. del R.U. 97) tale specificata previsione, le aree comprese all'interno della zona D3 - Bacino estrattivo - devono considerarsi, ai fini urbanistici, non edificabili,

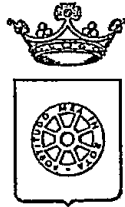
si propone di respingere l'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo Strumento Urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

Carrara, 15 novembre 1999

ing. Cesare Marchetti

Cesare Marchetti





COMUNE DI CARRARA
SETT. ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. n. 20425/2894
del 19 novembre 1999
Diniego 183NA/99.

RACCOMANDATA A.R.

A S.A.I.M.I. SPA
VIA ANTICA MASSA 67
54031 AVENZA

e, p.c.: ALBERTI GEOM. ROLANDO
VIA ARONTE 7
54033 CARRARA

U 32581 11-99
OGGETTO: 23 Richiesta concessione edilizia . Comunicazione di DINIEGO.

IL DIRIGENTE

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 01/06/98 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n°10, per lavori di: AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE siti in CARRARA LOC. PIASTRA DI TORANO fg. 20 mapp. 104-88-91;

Dato atto che in data 23.12.1998, e' stato accertato, a seguito di sopralluogo d'ufficio presso la localita' suddetta, che le opere edili ed impiantistiche oggetto dell'istanza erano gia' state realizzate;

Vista l'istanza, inoltrata dalla Ditta S.A.I.M.I. S.p.A. in data 14.01.1999, di accertamento di conformita' delle suddette opere abusive ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 28.02.1985 n° 47.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione n° 33 del 11/11/99: " PARERE CONTRARIO IN QUANTO LE OPERE ABUSIVE RISULTANO NON AMMESSE DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN SANATORIA ";

Vista la proposta di provvedimento finale espresso dal Responsabile del Procedimento il 15/11/99: (allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale)

DISPONE

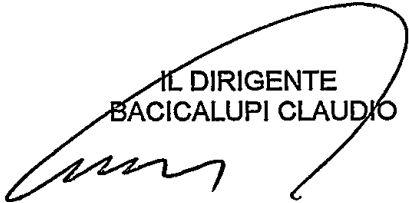
il diniego dell'istanza presentata, per le motivazioni contenute nel parere della Commissione Edilizia e nel P.P.F.

La S.V. è diffidata dall'eseguire i lavori.

Avvertenze : Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della presente e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

Carrara il 19 novembre 1999.

IL DIRIGENTE
BACICALUPI CLAUDIO





PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE

Visto l'art. 19, comma 1, lettera c), delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, nonché le disposizioni della L.R. 3.11.1998 n° 78, e considerato:

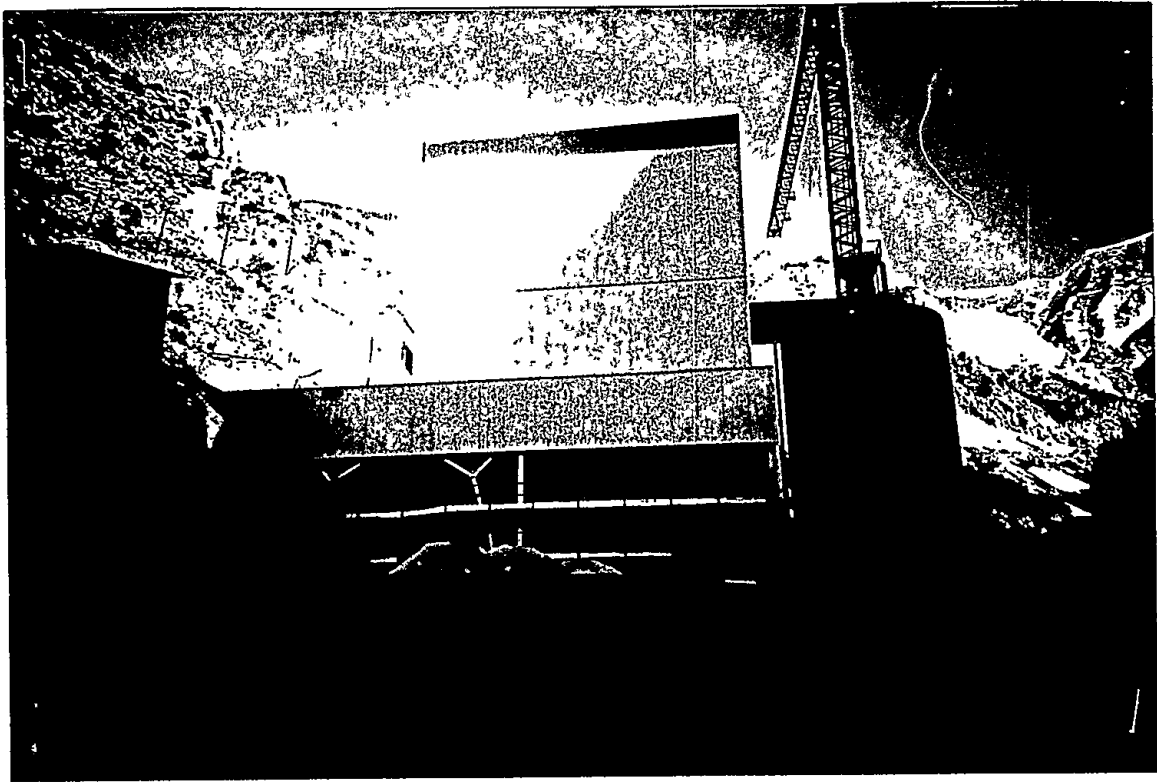
- che con nota pervenuta in data 16.3.1999 l'Ufficio Cave ha comunicato che le opere abusive non sono state autorizzate (né ai sensi della L.R. 36/80, né ai sensi della L.R. 78/98) e che non sono ubicate all'interno del perimetro di cava,
- che gli interventi finalizzati alla coltivazione della cava (art. 14, comma 1, L.R. 78/98) sono sottratti al regime urbanistico ordinario, trovando la propria disciplina nell'ambito dell'autorizzazione alla coltivazione della cava,
- che le disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico stabiliscono esplicitamente che *"le domande di esercizio dell'attività estrattiva sono regolate dalla L. R. 36/80 e successive modifiche ed integrazioni"*,
- che l'art. 14 della L.R. 78/98 richiede una specificata previsione, da parte dello Strumento Urbanistico, di tutte le opere la cui realizzazione è assentibile sotto il profilo urbanistico ed edilizio,
- che, essendo assente nelle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico (art. 19, comma 1, lettera c), delle N.T.A. del R.U. 97) tale specificata previsione, le aree comprese all'interno della zona D3 - Bacino estrattivo - devono considerarsi, ai fini urbanistici, non edificabili,

si propone di respingere l'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo Strumento Urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

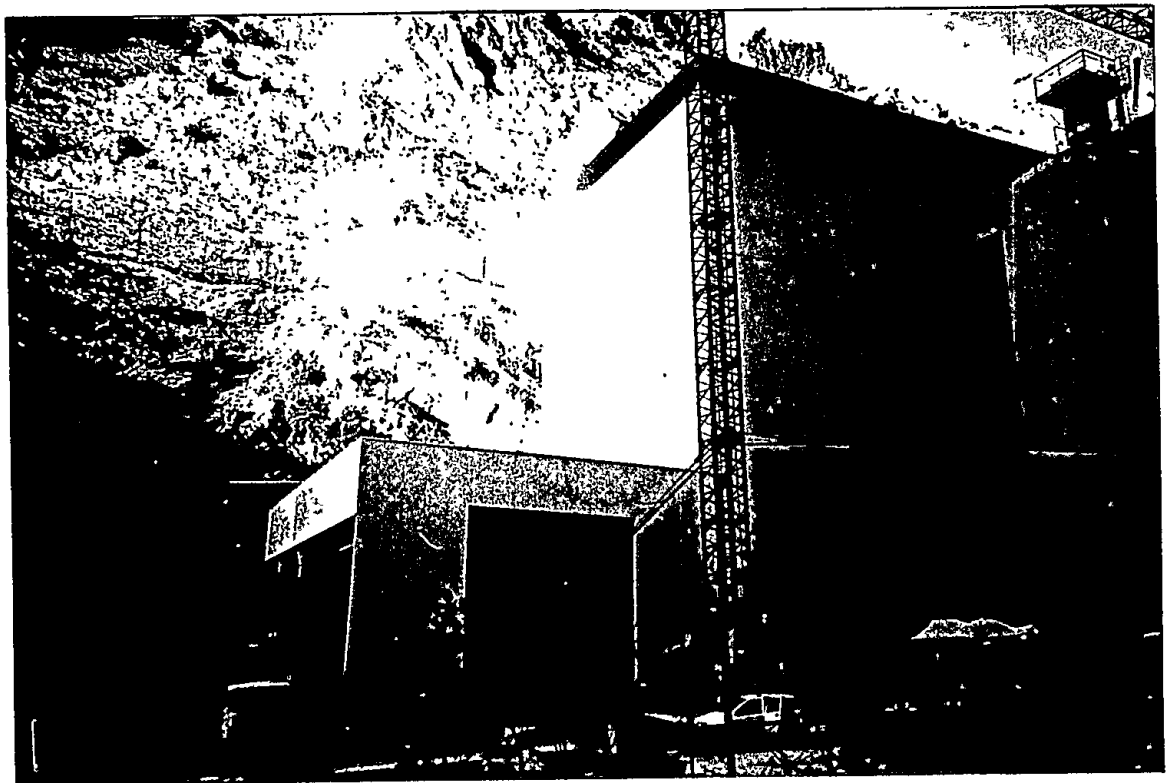
Carrara, 15 novembre 1999

ing. Cesare Marchetti

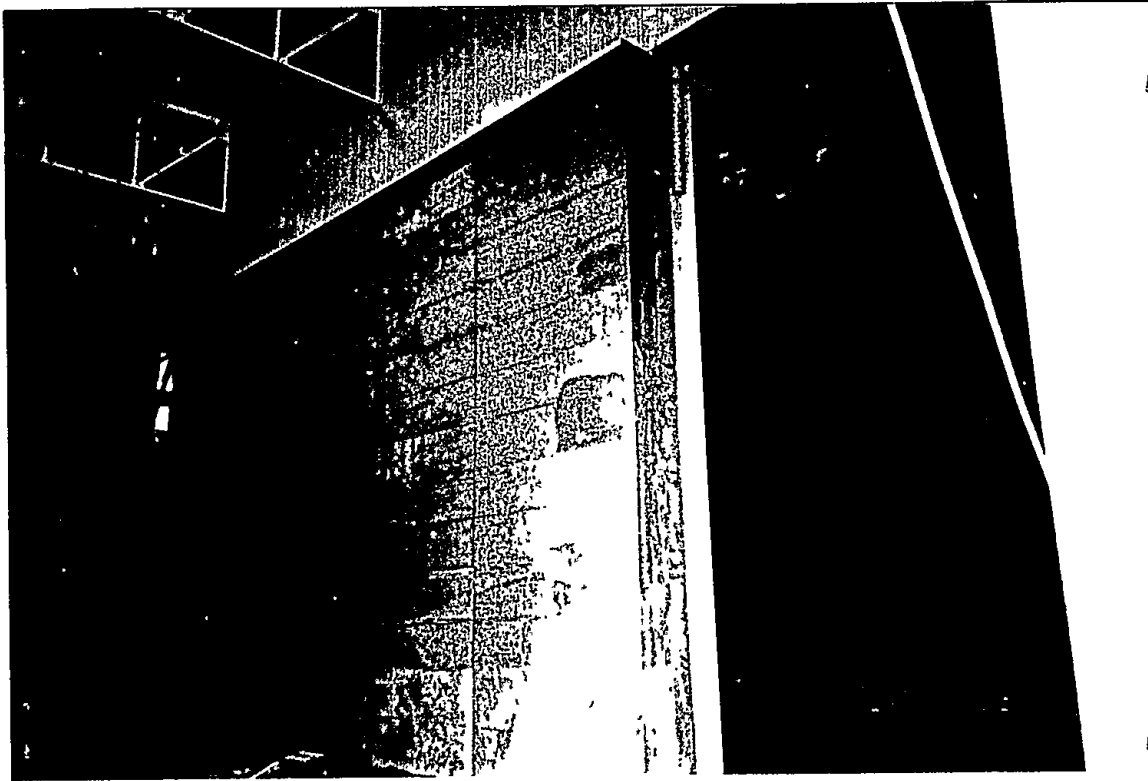




1



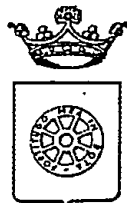
2



3



4



COMUNE DI CARRARA

Prot. n° 49674

COMUNE DI CARRARA

SETTORE AMMINISTRAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot.n.6332/AAT-98 del 24 dicembre 1998.

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Visto il Verbale d'accertamento dell'Ufficio Amministrazione Assetto del Territorio del 23/12/98, pari protocolli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, di violazione a norma edilizia eseguite dalla Soc. S.A.I.M.I. spa con sede in Carrara Avenza, via Antica Massa n° 67, in qualità di proprietario, nella persona del legale rappresentante dr. Enrico TOTI LOMBARDOZZI, residente a Milano, via Piolti dè Bianchi n° 26, con il quale è stato accertato che sono in corso d'opera in loc. Piastra di Torano lavori di demolizione di capannone esistente e ricostruzione in ampliamento di fabbricato industriale destinato a linea di frantumazione materiali lapidei, in assenza di concessione edilizia, come meglio descritto nell'allegata relazione;

Visti gli articoli 4 e 7 della L. 28.2.1985 n° 47;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento del 24/12/98

Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la sospensione dei lavori;

Vista la L. 17/8/42 n.1150;

Vista la L. 28/1/77 n.10;

Vista la L. 28/2/1985 n.47;

ORDINA

alla Ditta Soc. S.A.I.M.I. spa con sede in Carrara Avenza, via Antica Massa n° 67, nella persona del legale rappresentante dr. Enrico TOTI LOMBARDOZZI, residente a Milano, via Piolti dè Bianchi n° 26, in qualità di proprietario delle opere abusive descritte in premessa, l'immediata sospensione dei lavori di cui sopra sull'area posta in loc. Piastra di Torano e distinta catastalmente al foglio 20, mappale 104 - 88 - 91, con riserva di adozione dei provvedimenti definitivi, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n°47.

Quanto sopra senza pregiudizio dei procedimenti in corso, con l'avvertimento che l'esecuzione dei lavori abusivi comporta le sanzioni penali di cui all'art.20 della citata legge, avvisando che tale ordinanza sarà trasmessa in copia alla Autorità Giudiziaria competente.

La presente vale anche quale avvio di procedimento ai sensi dell'art.8 della L.241/90, pertanto gli interessati hanno facoltà di far pervenire controdeduzioni entro e non oltre gg. 10 (dieci) dalla notifica della presente Ordinanza al Settore Amministrazione Assetto del Territorio, che darà corso al procedimento per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. 4, 5 e 7, e segg. della Legge 47/85.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che l'Ufficio competente per la suddetta verifica è l'U.O. "Controllo del Territorio", la pratica è stata assegnata all'Istruttore Tecnico Geom. Maurizio Menconi, che il responsabile del procedimento è stato nominato il Funzionario Tecnico Ing. Cesare Marchetti e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore Amministrazione Assetto del Territorio o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: verbale dell'Ufficio Amministrazione Assetto del Territorio del 23/12/98, prot.n.6332/AAT-98.

Carrara il 24 dicembre 1998

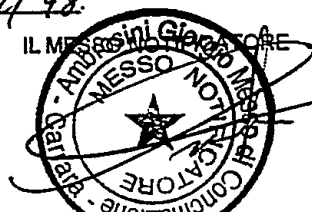
RELATA DI NOTIFICA

Il Dirigente
Bacicalupi Claudio

Io sottoscritto Messo Comunale, ho notificato oggi all'interessato il su esteso provvedimento consegnando copia nelle mani del Sig. Alberto Rolando nel suo domicilio in Delegato = covert

Carrara, il 24/12/98

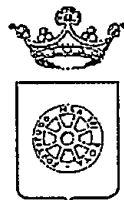
IL MESSO COMUNALE



IL RICEVENTE

P. SAIMI SPA
[Signature]

1936



- ☐ Copia per atti
Uff. Segreteria Urb.
- ☐ Copia fascicolo
pratica in archivio
- ☒ Copia per atti
Ing. Marchetti

COMUNE DI CARRARA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. n° 6332/AAT-98
del 29 dicembre 1998

~~RACCOMANDA A R.~~

30.12.98

Dirigente
Ufficio Tutela Ambiente
SEDE

AZIENDA USL n° 1
via Don Minzoni, 3
CARRARA

ARPAT di Massa e Carrara
via del Patriota, 2
MASSA

e, p.c.

Procura della Repubblica
presso la Pretura Circondariale
MASSA

Amministrazione Provinciale
di Massa e Carrara
MASSA

OGGETTO: realizzazione di opere edili abusive in loc. Piastra di Torano. Ditta S.A.I.M.I. spa.
Relazione d'Ufficio prot. n° 6332/AAT-98 del 24.12.1998.

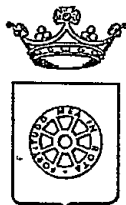
Si comunica che, a seguito di sopralluogo d'Ufficio del 23.12.1998, è stato accertato che in loc. Piastra di Torano, sull'area posta lungo via di Ravaccione e distinta catastalmente al foglio 20, mappali 104, 50, 91, sono state realizzate opere abusive da parte della Ditta S.A.I.M.I. spa con sede in Carrara, via Andrea Doria n° 67, consistenti in ampliamento di fabbricato industriale esistente allo scopo di alloggiare una linea di frantumazione di materiali lapidei.

Considerato che il processo di lavorazione risulta a tutti gli effetti operante ed ovviamente in assenza dell'autorizzazione all'attivazione prescritta dal R.D. 27.7.1934 n° 1265, con la presente si chiede agli Enti di indirizzo di procedere all'effettuazione delle necessarie verifiche ed all'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Carrara, 29 dicembre 1998

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

Allegati:
relazione prot. 6332/AAT-98
stralcio catastale area di intervento



**COMUNE DI CARRARA
SETT. ASSETTO DEL TERRITORIO**

Prot. n. 20425/2894
del 19 novembre 1999
Diniego 183NA/99.

RACCOMANDATA A.R.

A S.A.I.M.I. SPA
VIA ANTICA MASSA 67
54031 AVENZA

e, p.c.: ALBERTI GEOM.ROLANDO
VIA ARONTE 7
54033 CARRARA

OGGETTO : Richiesta concessione edilizia . Comunicazione di DINIEGO.

IL DIRIGENTE

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 01/06/98 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n°10, per lavori di: AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE siti in CARRARA LOC. PIASTRA DI TORANO fg. 20 mapp. 104-88-91;

Dato atto che in data 23.12.1998 e' stato accertato, a seguito di sopralluogo d'ufficio presso la localita' suddetta, che le opere edili ed impiantistiche oggetto dell'istanza erano gia' state realizzate;

Vista l'istanza, inoltrata dalla Ditta S.A.I.M.I. S.p.A. in data 14.01.1999, di accertamento di conformita' delle suddette opere abusive ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 28.02.1985 n° 47.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione n° 33 del 11/11/99: " PARERE CONTRARIO IN QUANTO LE OPERE ABUSIVE RISULTANO NON AMMESSE DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN SANATORIA ";

Vista la proposta di provvedimento finale espresso dal Responsabile del Procedimento il 15/11/99: (allegata alla presente per farne parte integrante ed essenziale)

DISPONE

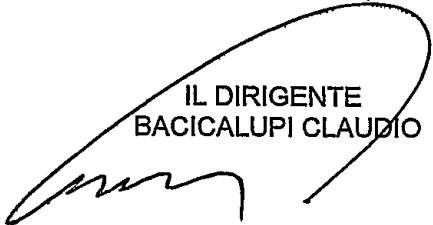
il diniego dell'istanza presentata, per le motivazioni contenute nel parere della Commissione Edilizia e nel P.P.F.

La S.V. è diffidata dall'eseguire i lavori.

Avvertenze : Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della presente e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento della presente.

Carrara li 19 novembre 1999.

IL DIRIGENTE
BACICALUPI CLAUDIO





PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE

Visto l'art. 19, comma 1, lettera c), delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, nonché le disposizioni della L.R. 3.11.1998 n° 78, e considerato:

- che con nota pervenuta in data 16.3.1999 l'Ufficio Cave ha comunicato che le opere abusive non sono state autorizzate (né ai sensi della L.R. 36/80, né ai sensi della L.R. 78/98) e che non sono ubicate all'interno del perimetro di cava,
- che gli interventi finalizzati alla coltivazione della cava (art. 14, comma 1, L.R. 78/98) sono sottratti al regime urbanistico ordinario, trovando la propria disciplina nell'ambito dell'autorizzazione alla coltivazione della cava,
- che le disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico stabiliscono esplicitamente che *"le domande di esercizio dell'attività estrattiva sono regolate dalla L. R. 36/80 e successive modifiche ed integrazioni"*,
- che l'art. 14 della L.R. 78/98 richiede una specificata previsione, da parte dello Strumento Urbanistico, di tutte le opere la cui realizzazione è assentibile sotto il profilo urbanistico ed edilizio,
- che, essendo assente nelle disposizioni del vigente Strumento Urbanistico (art. 19, comma 1, lettera c), delle N.T.A. del R.U. 97) tale specificata previsione, le aree comprese all'interno della zona D3 - Bacino estrattivo - devono considerarsi, ai fini urbanistici, non edificabili,

si propone di respingere l'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, in quanto le opere abusive risultano non ammesse dallo Strumento Urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza stessa.

Carrara, 15 novembre 1999

ing. Cesare Marchetti

Cesare Marchetti



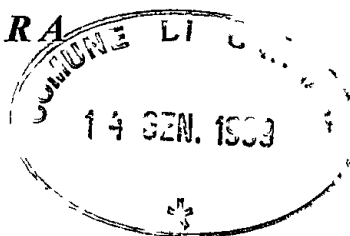
COMUNE
14 GEN. 1999
Prot. n° 2680

Al Signor Sindaco del Comune di CARRARA

- Settore Urbanistica -

Piazza 2 Giugno

54033 - CARRARA



— 0 —

La scrivente Soc. S.A.I.M.I. S.p.A. corrente in Carrara/Avenza - Via Antica Massa n° 38, iscritta al n° 2562 del Registro delle Imprese del Tribunale di Massa, Codice Fiscale e Partita IVA 0018124 0458, in persona del proprio Legale Rappresentante Dr. Enrico Toti Lombardozzi nato a Firenze il 08 novembre 1937, per la carica domiciliato presso la Sede della Società istante,

premesso

- Che in data 01 giugno 1998 la Soc. S.A.I.M.I. S.p.A. inoltrava a Codesta Spett.le Amministrazione istanza per il rilascio della concessione edilizia ad edificare l'estensione del reparto produttivo già esistente ed operante, sito in località La Piastra di Torano, accolta con prot. 20425/2894.
- Che in data 10 dicembre 1998 la commissione edilizia, al termine dell'iter formativo, esaminava la suddetta istanza esprimendo parere favorevole.
- Che in data 23 dicembre 1998, con verbale di accertamento dell'Ufficio Amministrazione Assetto del Territorio veniva rilevata l'esecuzione dei lavori oggetto di richiesta di concessione edilizia, in assenza di questa, con la conseguenza dell'emissione, in data successiva, 24 dicembre 1998 dell'ordinanza di sospensione dei lavori n° 6332/AAT-98 prot. n° 49674.

Per quanto sopra premesso

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 13 della Legge 28 febbraio 1985 n° 47, sue successive modificazioni ed integrazioni,

chiede

sig.ra BARSÌ
26/1/99 Marchetti

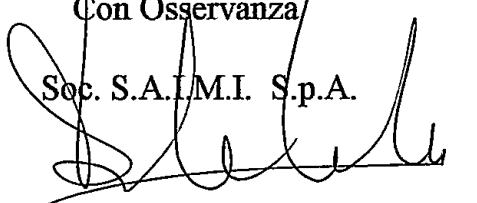
prot. 188 del 15.1.99
ASSEGNATA AL RESPONSABILE
SIG. Marchetti
IL DIRIGENTE LI 15.1.99

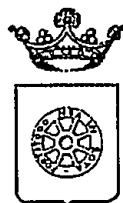
il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le opere abusivamente eseguite sulla proprietà della Società richiedente, individuata catastalmente nel Foglio 20 Comune di Carrara – particelle 104 – 88 – 91.

Per lo scopo di cui sopra chiede che gli elaborati grafici e relativa documentazione accessoria, costituenti corredo della pratica esaminata dalla commissione edilizia del 10 dicembre 1998, vengano acquisiti quale documentazione per il rilascio della sanatoria in questa sede invocata.

Carrara, li 13 gennaio 1999

Con Osservanza/
Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, is written over the printed text of the company name.



COMUNE DI CARRARA
SETTORE AMMINISTRAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

- ☐ Copia per atti
Uff. Segreteria Urb.
- ☒ Copia fascicolo
pratica in archivio
- ☐ Copia per atti
Ing. Marchetti

prot. n° 2680/189-99
del 8 marzo 1999

Al Dirigente
Settore Cave
SEDE

OGGETTO: Realizzazione di opere abusive in loc. Piastra di Torano. Ditta S.A.I.M.I. spa.
Relazione d'Ufficio prot. 6332/AAT del 23.12.1998. Istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 del 14.1.1999.

In relazione all'oggetto si comunica quanto segue:

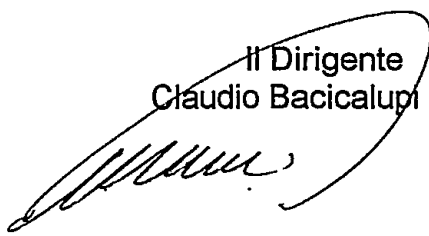
1. in data 1.6.1998, con prot. 20425/2894, la Soc. S.A.I.M.I. spa ha inoltrato istanza per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 della L. 28.1.1977 n° 10, di concessione edilizia per la realizzazione di opere edili di ampliamento di fabbricato industriale sito in loc. Piastra di Torano, destinato ad ospitare una linea di frantumazione e lavorazione del materiale lapideo,
2. a seguito di sopralluogo d'Ufficio effettuato presso la località suddetta in data 23.12.1998, è stato accertato che le opere edili ed impiantistiche oggetto dell'istanza di cui al punto precedente erano state completate sia strutturalmente che funzionalmente,
3. in data 24.12.1998, con prot. 6332/AAT-98, è stata emessa, nei confronti della Società responsabile delle opere abusive, ordinanza di sospensione lavori e contestuale comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, dell'avvio del procedimento sanzionatorio prescritto dagli articoli 4 e 7 della L. 28.2.1985 n° 47 (l'ordinanza risulta debitamente notificata in data 24.12.1998),
4. in data 28.12.1998, con prot. 6332/AAT-98, è stata data notizia del procedimento sanzionatorio avviato alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Massa, all'Amministrazione Provinciale di Massa e Carrara, alla Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara, al Comando P.M.,
5. in data 29.12.1998, con prot. 6332/AAT-98 è stata data notizia del procedimento sanzionatorio avviato all'Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Carrara, all'Azienda USL n° 1, all'A.R.P.A.T. di Massa e Carrara,

6. in data 14.1.1999, con prot. 2680/189, la Soc. S.A.I.M.I. spa ha inoltrato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85, per la realizzazione delle opere abusive descritte nel suddetto verbale.

Ciò premesso, si richiede a Codesto Ufficio di comunicare a Questo Settore se le opere oggetto di istanza di sanatoria inoltrata dalla Società S.A.I.M.I. spa siano state autorizzate e, in caso affermativo, entro quali limiti ciò sia avvenuto. Si richiede, inoltre, se si tratti di opere ubicate entro il perimetro di cava, funzionali all'attività estrattiva ai sensi e per gli effetti della LR. 78/98 e se, in base a tale legge, siano soggette a sanzioni di competenza di Codesto Ufficio.

Carrara, 8 marzo 1999

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi



Allegati:

pratica edilizia allegata all'istanza per il rilascio di concessione edilizia:

- domanda-cartella prot. 20425/2894 del 1.6.1998
- relazioni tecniche
- documentazione fotografica
- elaborati progettuali (n° 3 esemplari di n° 19 tavole)
- tabella e schemi per calcolo oneri di urbanizzazione
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di titolo a richiedere concessione edilizia
- titolo di proprietà
- stralcio aerofotogrammetrico
- copia concessione edilizia del 21.10.1997 di variante alla c.e. n° 307/95 del 21.11.1995
- copia condono edilizio n° 899/COND.94 del 21.8.1997
- copia parere USL-GONIP del 29.5.1998
- copia parere Ufficio Cave del 28.9.1998
- copia parere Ufficio Tutela Ambiente del 6.10.1998
- integrazione alla relazione geologica
- copia del deposito presso il Genio Civile di Massa e Carrara del progetto di costruzione di muro a gravità e manufatti in c.a. (con allegati: pratica S/54)
- copia del deposito presso il Genio Civile di Massa e Carrara del progetto di costruzione di muro a gravità e manufatti fondali e tralicci in acciaio (con allegati: pratica S/2386)
- copia del deposito presso il Genio Civile di Massa e Carrara del progetto di lavori allargamento zona di manovra e scarico mezzi pesanti (con allegati: pratica S/2385)
- copia del deposito presso il Genio Civile di Massa e Carrara del progetto di lavori di ampliamento di fabbricato industriale (con allegati: pratica S/2522)
- copia del deposito presso il Genio Civile di Massa e Carrara del progetto di lavori di ampliamento di fabbricato industriale (con allegati: pratica S/1287)
- copia parere dell'Amministrazione Provinciale di Massa e Carrara del 11.5.1998 ai sensi del R.D. 3267/23 e L.R. 10/89 (con allegati)

procedimento sanzionatorio:

- relazione d'Ufficio del 23.12.1998
- ordinanza di sospensione lavori del 24.12.1998
- copia comunicazione di reato inviata il 28.12.1998 a Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Massa, Amministrazione Provinciale di Massa e Carrara, Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara, Comando P.M.
- copia comunicazione di reato inviata il 29.12.1998 a Ufficio Tutela Ambiente, Azienda USL, ARPAT di Massa e Carrara,

istanza del 14.1.1999 di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85





Comune di Carrara
Settore Marmo
Ufficio Cave

AL DIRIGENTE
ASSETTO DEL TERRITORIO
S E D E

Oggetto: intervento edilizio in località Piastra di Torano.
Ditta S.A.I.M.I. spa - Istanza prot.2680/189-99 del 8.3.1999.

Con riferimento all'istanza sopraindicata si comunica che l'intervento di cui trattasi non è stato oggetto di alcuna istanza di autorizzazione nè ai sensi della L.R.36/80 nè ai sensi della vigente L.R.78/98.

La realizzazione dell'opera non è stata pertanto autorizzata da questo ufficio e non è quindi sanzionabile ai sensi dell'art.31 della L.R.78/98.

Le opere di cui trattasi non sono ubicate all'interno del perimetro di cava.

Carrara, 10.3.1999

prot.	1186	del	16.3.99
ASSEGNATA AL RESPONSABILE			
SIG.	Pancetti		
IL DIRIGENTE	LI 16.3.99		

Il Direttore

Ildo Fusani

Ildo Fusani

Ing. Marchetti

Regione Toscana
"Leggi Regionali della Regione Toscana-Risultato ricerca"

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1998, n. 78

Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.

12.11.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 37

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita')

1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, conformandosi ai principi di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché delle vigenti norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del RD 1443/1327, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della programmazione in materia.

ARTICOLO 2
(Classificazione dei materiali di cava e assimilabili)

1. I materiali di cava sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in due gruppi:

- a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere civili

quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti.

- b) materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti.

2. Ai fini della programmazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto a) del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

TITOLO II

LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CAVA E TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

Capo I

IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

ARTICOLO 3

(Definizione)

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato PRAER, è l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2 dell'art. 2, di competenza delle Province e dei Comuni ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 4

(Contenuti)

1. Il PRAER si articola in due settori autonomi, che possono essere approvati anche separatamente, concernenti rispettivamente i materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili ed i materiali ornamentali come definiti all'art. 2;

2. Sono elementi essenziali di ciascun settore del PRAER:

- a) l'individuazione complessiva delle risorse relative ai materiali estrattivi e, nell'ambito di queste, dei giacimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del territorio;
- b) la stima della produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attività estrattive e l'individuazione del relativo potenziale di riutilizzo nel periodo considerato dal piano;
- c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre, nel periodo definito dal PRAER, e il conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al Capo II, sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);
- d) l'indicazione dei criteri generali di tutela delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai

- processi di escavazione;
- e) i criteri e i parametri per la verifica tecnica di compatibilita' degli effetti dell'attivita' sulle risorse essenziali del territorio;
 - f) i criteri per la localizzazione dei siti di cava e dei bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave dismesse o in abbandono;
 - g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono e la relativa messa in sicurezza;
 - h) gli elementi di integrazione e raccordo tra il PRAER ed il Piano Regionale dei Rifiuti;
 - i) le prescrizioni per l'attuazione del piano in ordine alla redazione del Piano delle Attivita' Estrattive e di Recupero della Provincia e alla relativa pianificazione comunale, anche in riferimento alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata;
 - l) i criteri per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
 - m) i criteri per il monitoraggio del PRAER in relazione alla pianificazione provinciale e comunale, alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva ed al riutilizzo dei materiali di cui all'art. 2 comma 2.

ARTICOLO 5

(Formazione e approvazione)

1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio e' elemento del Piano di Indirizzo Territoriale di cui all'art. 6 della LR 5/1995; per la sua formazione, approvazione e relative varianti si applicano le procedure di cui all'art. 7 della LR 5/1995, sia nell'ipotesi di redazione contestuale sia nell'ipotesi di variante al P.I.T. Alle Conferenze Provinciali partecipano anche gli Enti Parco, le Autorita' di Bacino e le forze economiche e sociali interessate.

2. Non costituiscono varianti al PRAER gli aggiornamenti che comportano modifiche delle risorse e dei relativi giacimenti nonche' delle normative di dettaglio che non influiscono sulla struttura complessiva del PRAER. La Giunta Regionale formula il documento di aggiornamento del PRAER e lo approva, previa conferenza cui sono invitati le Province e gli altri soggetti che partecipano alle conferenze provinciali di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Istruzioni tecniche)

1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.

Capo II

IL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 7

(Definizione)

1. Il Piano delle Attivita' Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, in seguito denominato PAERP, e' l'atto di pianificazione

settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del PRAER e coordina la pianificazione urbanistica comunale relativamente alle previsioni di coltivazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili.

ARTICOLO 8 (Contenuti)

1. Elementi essenziali di ciascun settore del PAERP sono:

- a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal PRAER e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in corso;
- b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal PRAER, ai fini della pianificazione comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del PAE.R.P per la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari sulla base delle prescrizioni del PRAER;
- c) le interrelazioni con gli altri piani di settore regionali e provinciali interessati;
- d) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l'adeguamento della pianificazione comunale al PAERP;
- e) le eventuali misure di salvaguardia di cui all'art. 21 della LR 5/1995;
- f) il programma di monitoraggio del PAERP anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal PRAER

ARTICOLO 9 (Formazione ed approvazione)

1. Il PAERP, che la Provincia adotta entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun settore del PRAER, è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 16 della LR 5/1995 e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui agli artt. 17 e 19 della stessa legge.

2. Alle Conferenze di Programmazione sono invitati anche gli Enti Parco, le Autorità di Bacino e le forze sociali ed economiche interessate.

3. La Giunta Regionale, scaduto il termine di cui al primo comma, previa diffida alla Provincia ad adottare il Piano entro l'ulteriore termine di tre mesi, provvede entro un anno dalla scadenza della diffida ad approvare il PAERP, rivalendosi sulla Provincia per le relative spese.

ARTICOLO 10 (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

1. Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico generale al PAERP nei termini dallo stesso stabiliti.

2. In fase di adeguamento il Comune individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato all'approvazione di un piano

urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica o privata precisando gli elaborati necessari.

3. In caso di mancato adeguamento comunale nel termine di cui al primo comma la Provincia, previa diffida ad adottare la variante nell'ulteriore termine di 2 mesi, provvede, entro 6 mesi dalla scadenza della diffida, ad adottare gli atti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei successivi 3 mesi, rivalendosi sul Comune per le relative spese.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA E TORBIERA

ARTICOLO 11

(Definizione)

1. Per attivita' di coltivazione di cava e torbiera si intende l'attivita' di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.

ARTICOLO 12

(Domanda di autorizzazione)

1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilita', deve chiederne l'autorizzazione al Comune territorialmente competente in conformita' con le previsioni dello strumento urbanistico comunale; il Comune nel procedimento per il rilascio delle autorizzazioni acquisisce, in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 comma 3, i pareri relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'Azienda Regionale Protezione Ambientale Toscana e dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. La domanda di autorizzazione e' corredata da un progetto, redatto da uno o piu' professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente, che deve contenere i seguenti elaborati:

- a) analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
- b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni d'uso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonche' i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
- c) piano di coltivazione;
- d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di cui al punto i), dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalita' e dei tempi di attuazione;
- e) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonche' delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attivita' di escavazione;
- f) perizia di stima a valori di mercato per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti d) ed e);

- g) schema dettagliato del documento di sicurezza e salute previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) che dovra' essere trasmesso in forma definitiva all'ASL prima dell'inizio dell'attivita';
- h) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione;
- i) eventuale previsione e progettazione di impianti aventi finalita' di prima e seconda lavorazione complementari all'attivita' medesima;
- l) eventuali ulteriori allegati previsti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, compresa la pronuncia di impatto ambientale ove prevista dalla normativa vigente.

3. Contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva, l'interessato presenta al Comune le richieste di tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati, compresa l'eventuale pronuncia di impatto ambientale, ove connessi e necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.

4. Le modalita' di formulazione delle domande di cui ai commi precedenti, e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati sono definiti nelle istruzioni tecniche approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Per la realizzazione delle opere al servizio del complesso estrattivo che debbano essere necessariamente eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento puo' essere richiesta al Comune territorialmente competente la dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza a norma dell'art. 32 del RD 1443/1927.

ARTICOLO 13

(Procedimento di autorizzazioni)

1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg. dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui all'art. 12, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda, anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dell'autorizzazione.

2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse puo' prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni.

3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento coordina l'istruttoria comunale e convoca entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.

4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a 30 gg. per l'adozione delle decisioni.

5. Ove la domanda risulti incompleta l'invito all'integrazione sospende per una sola volta i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino all'invio della documentazione.

6. Il provvedimento di autorizzazione e' rilasciato dall'autorita' comunale competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 15, comma 2.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, puo', con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato puo' inoltrare istanza al Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art. 17 comma 45 legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo), e della normativa regionale vigente, per l'attivazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, del potere sostitutivo. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.

ARTICOLO 14

(Contenuti del provvedimento di autorizzazione)

1. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o torbiera nonche' le strade di cantiere e gli ambiti interessati dalla risistemazione ambientale. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione eventuali altre opere soggette alle norme edilizie e specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.

2. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera contiene:

- a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;
- b) il tipo di materiali estraibili;
- c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attivita' e per la conseguente sistemazione;
- d) il termine di validita' dell'autorizzazione;
- e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
- f) l'obbligo del contributo da versare al Comune ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 15;
- g) gli estremi della garanzia fideiussoria di cui al comma 2

- dell'art. 15;
- h) eventuali previsioni di cui all'art. 12 secondo comma lettera i);
 - i) eventuali prescrizioni il cui mancato rispetto comporti decadenza delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera b).

3. L'autorizzazione e' strettamente personale ed e' trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'art. 12 comma 4.

ARTICOLO 15 (Disposizioni sulle autorizzazioni)

1. Entro il termine di validita' dell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonche' i servizi e le strade di cantiere autorizzati con lo stesso procedimento.

2. La garanzia fideiussoria da prestare prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva e' commisurata all'ammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dell'art. 12 e potra' essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantita' e qualita' dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo del 10% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta Regionale nello stabilire gli importi unitari fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i Comuni devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui e' destinato il contributo. Il contributo e' destinato:

- a) ad interventi infrastrutturali e a opere di tutela ambientale comunque correlati alle attivita' estrattive;
- b) alla razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attivita' di cava, compresa la relativa vigilanza.

Entro il 30 giugno di ogni anno e' versato un acconto rapportato alla meta' del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto ed, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.

4. Per l'estrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 2 il titolare dell'autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantita' e qualita' del materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal Comune stesso, nel limite massimo del 5% del valore di vendita del materiale. Il Comune, nello stabilire gli importi, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui e' destinato il contributo. Il contributo e' destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nel comma 3 ed e' versato semestralmente nei modi definiti dal Comune.

5. Per le cave in cui sono autorizzate escavazioni per l'estrazione contestuale di materiali dei due gruppi classificati al comma 1 dell'art. 2 si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti ai commi 3 e 4.

6. Eventuali varianti al progetto autorizzato sono sottoposti preventivamente all'autorizzazione comunale ai sensi degli artt. 12 e 13; ove il responsabile del procedimento riscontri che non e' necessario acquisire nulla osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di Amministrazioni diverse dal Comune non procede alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 3 dell'art. 13, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento.

7. L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al Comune e all'ASL competente per territorio.

8. Le funzioni amministrative dell'art. 45 del RD 1443/1927 sono esercitate dal Comune.

ARTICOLO 16

(Obblighi informativi)

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a fornire al Comune, alla Provincia e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attivita' di coltivazione, anche in relazione al vincolo idrogeologico, ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha inoltre l'obbligo di presentare al Comune con frequenza biennale la documentazione relativa all'effettivo stato dei lavori di escavazione.

3. Il Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, informa la Provincia e la Giunta Regionale sull'andamento delle attivita' estrattive nel territorio di competenza con riferimento agli aspetti ambientali e indicando, anche ai fini statistici le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse e loro recapito, nonche' i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente.

ARTICOLO 17

(Consorzi)

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine al fine di garantirne un piu' razionale sfruttamento, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

2. La delibera costitutiva dei consorzi obbligatori e l'atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al Comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, indicano le persone preposte all'amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa.

3. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili all'amministrazione consortile, il Comune puo' nominare un Commissario che rappresenta ed amministra

il consorzio provvedendo all'esecuzione delle opere.

ARTICOLO 18

(Durata dell'autorizzazione e cause di decadenza)

1. La durata dell'autorizzazione, determinata dal Comune in relazione alla dimensione dell'area, alla qualita' del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti, non puo' superare i 20 anni.

2. Fino all'esaurimento del giacimento esistente all'interno dell'area di cava puo' essere richiesto, almeno sei mesi prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava allegando il progetto di cui all'art. 12 comma 2.

3. Al rinnovo dell'autorizzazione si applica la procedura dell'art. 13.

4. Alla scadenza dell'autorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.

5. Comporta decadenza dell'autorizzazione:

- a) la perdita della disponibilita' del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;
- b) l'inadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento autorizzativo, nonche' la realizzazione di interventi in difformita' dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;
- c) il trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al Comune;
- d) la sospensione dell'attivita' estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Il Comune accerta, anche tramite le strutture preposte alla vigilanza, fatti che comportano decadenza con facolta' di sospendere in via cautelativa l'attivita' e li notifica al trasgressore; conseguentemente il Comune adotta il provvedimento di decadenza entro i successivi trenta giorni, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro i venti giorni successivi alla notifica.

7. Il Comune utilizza la fideiussione prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dell'imprenditore.

ARTICOLO 19

(Permesso di ricerca)

1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava o torbiera deve chiedere il permesso al Comune territorialmente interessato.

2. La domanda di permesso di ricerca e' corredata dai seguenti elaborati:

- a) planimetria indicante l'area di ricerca;
- b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli

- e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;
- c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idreologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
 - d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area.

3. Si applicano, anche per le domande di ricerca e il procedimento di rilascio, le disposizioni dell'art. 12 commi 3, 4 e 5 e dell'art. 13.

4. Il permesso di ricerca contiene:

- a) la delimitazione del territorio oggetto del permesso;
- b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;
- c) l'obbligo di risistemazione dell'area;
- d) il termine di validita' del permesso, comunque non superiore a 2 anni non prorogabili;
- e) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e per la conseguente risistemazione;
- f) gli estremi di garanzia fideiussoria definita dal Comune per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.

5. In caso di esito positivo della ricerca relativa ai materiali di cui all'art. 2, il ricercatore presenta al Comune le risultanze della ricerca stessa e la contestuale istanza di inserimento dell'area individuata nelle risorse del PRAER

6. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione di cui al comma 5, inoltra l'istanza alla Regione allegando il proprio parere in merito.

TITOLO IV

FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 20

(Competenza e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico)

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere sono esercitate dalle Province, ferme restando le competenze attribuite in materia agli Enti Parco dalla legislazione vigente e quanto di competenza regionale ai sensi dell'art. 21 comma 3.

2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dell'autorizzazione alla coltivazione di cave o torbiere e' subordinato al rilascio ancorche' contestuale dell'autorizzazione ai fini del vincolo. L'autorizzazione ai fini del vincolo non ha limiti temporali.

3. L'autorizzazione ai fini del vincolo viene acquisita nella conferenza di servizi di cui al terzo comma dell'art. 13.

4. Nei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) il progetto di risistemazione ambientale dovra' prevedere il ripristino del bosco; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico potra' prevedere specie forestali maggiormente

compatibili con l'assetto ambientale derivante dalla risistemazione.

TITOLO V

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 21

(Cave di prestito)

1. La disciplina di cui al presente titolo concerne le procedure per l'individuazione dei siti di cava di prestito, in quanto necessari alla realizzazione di opere pubbliche, localizzate anche parzialmente sul territorio toscano.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e' soggetta alle speciali procedure di cui al presente titolo.

3. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva e ai fini dei vincoli idrogeologico e paesaggistico, sono di competenza regionale, in deroga alla legislazione vigente, se relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale e regionale.

Capo II

CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

ARTICOLO 22

(Definizione e disciplina delle competenze regionali)

1. Sono considerate cave di prestito per opere pubbliche di interesse statale e regionale le cave necessarie per la realizzazione di opere pubbliche localizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) o per effetto di accordi di programma Stato-Regione e le cave necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale realizzate direttamente o attraverso l'attribuzione di competenze agli enti locali territoriali.

2. La realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale e regionale, comprese le relative cave di prestito, nelle aree naturali protette e' consentita anche in deroga ad atti di pianificazione ambientale, ove l'opera sia prevista in atti di programmazione o pianificazione approvati dal Consiglio Regionale e previa pronuncia positiva d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. La deroga non si applica nelle aree in cui sono istituiti parchi regionali, provinciali o riserve naturali.

3. L'esercizio dell'attività estrattiva non puo' avere una durata superiore alla realizzazione dell'opera cui la cava stessa e' finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

ARTICOLO 23

(Progetto per l'individuazione dei siti di cava di prestito)

1. Il progetto dell'opera pubblica e' corredato da un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attivita' connesse alla realizzazione dell'opera stessa nonche' dei residui recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2 e dei materiali prelevabili dalle attivita' estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.

2. Qualora non siano sufficienti i materiali reperibili ai sensi del comma 1, il progetto definitivo dell'opera pubblica, ferme restando le procedure di V.I.A., e' altresì corredato da uno specifico progetto che individua i siti di cava di prestito per la realizzazione dell'opera localizzati di norma nelle aree a destinazione agricola esterne ai perimetri di cava individuati dagli atti della pianificazione dell'attivita' estrattiva, privilegiando ipotesi di recupero produttivo di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneita' e funzionalita'.

3. Gli elaborati progettuali per l'individuazione dei siti di cava sono:

- a) una planimetria con curve di livello in scala 1:10.000 con l'ubicazione delle aree interessate dall'escavazione, comprensiva delle discariche temporanee, della localizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali estratti e della viabilita' di accesso, con evidenziato il loro inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle caratteristiche del territorio;
- b) un piano di coltivazione, corredato da planimetria e sezioni idonee per raffigurare le fasi di coltivazione e l'assetto che il terreno verra' ad assumere in conseguenza;
- c) un progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica da attuarsi, contestualmente alla coltivazione, nelle aree non piu' soggette ad attivita' estrattiva. Tale progetto deve prevedere le opere di drenaggio delle aree interessate, gli interventi di sistemazione vegetazionale e le altre opere che si rendessero necessarie, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione; il progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica e' corredato da un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di ripristino ai fini della valutazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 27, comma 4;
- d) la designazione del direttore dei lavori;
- e) una relazione che contenga gli elementi giustificativi:
 - della compatibilita' delle scelte con le caratteristiche paesaggistico-ambientali e con l'uso delle risorse essenziali ai sensi della LR n. 5/1995;
 - della idoneita' dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative dell'opera da realizzare;
 - del dimensionamento idoneo alla completa realizzazione dell'opera;
- f) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche con relativi elaborati grafici, e sui tempi di realizzazione delle varie fasi di coltivazione.

ARTICOLO 24

(Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione)

1. Il progetto per l'individuazione dei siti di cava unitamente alla domanda di autorizzazione all'attivita' estrattiva e' trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia

territorialmente interessati.

2. Ove necessario contestualmente alla domanda di cui al comma precedente sono presentate le domande di autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.DL 3267/1923 e di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616).

3. La domanda ai fini del vincolo idrogeologico e' pubblicata a cura del Comune interessato con avviso all'albo pretorio depositata per i 15 giorni successivi dalla data dell'avviso ai fini di consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni nel periodo di deposito.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di localizzazione e delle altre domande di autorizzazione la Provincia ed i Comuni interessati trasmettono alla Regione eventuali proprie osservazioni in merito, oltre a quelle ricevute a seguito della pubblicazione.

ARTICOLO 25

(Autorizzazione alle indagini preliminari)

1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di cui all'art. 23, sia necessario effettuare indagini preliminari, l'autorizzazione ad introdursi nelle proprieta' private, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilita') e' rilasciata dal Comune territorialmente interessato, su istanza del soggetto proponente.

2. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, e' rivolta al Comune e deve essere corredata da:

- a) planimetria in scala 1:10.000, indicante l'area di indagine;
- b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini;
- c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area.

3. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e con le cautele prescritte dall'atto di autorizzazione. Chi esegue le indagini preliminari e' comunque obbligato a risarcire qualunque danno arrecato alla proprieta' altrui.

ARTICOLO 26

(Nucleo di valutazione)

1. Su ciascun progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e ciascuna domanda di autorizzazione presentati ai sensi dell'art. 24, esprime il proprio parere l'apposito Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Regionale.

2. Il Nucleo di Valutazione e' integrato per l'esame di ciascun progetto da tecnici designati dal Comune nel cui territorio ricade la specifica cava di prestito.

3. Alle riunioni del Nucleo di Valutazione possono essere invitati progettisti, esperti e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche.

ARTICOLO 27

(Approvazione del progetto ed autorizzazione)

1. La Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria tecnica e del parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 26, e viste le eventuali osservazioni della Provincia e dei Comuni interessati, approva il progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e rilascia l'autorizzazione all'attività estrattiva e, ove prevista, l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.

2. L'autorizzazione può essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dell'opera pubblica. Ove non sia stata conseguita in precedenza, da parte del soggetto proponente l'opera pubblica o del soggetto realizzatore, la disponibilità dell'area può essere ottenuta anche con il provvedimento reso dal Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e segg. della l. 2359/1865.

3. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al versamento del contributo di cui all'art. 15 commi 3 e 4.

4. L'autorizzazione è rilasciata previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune interessato per le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica necessarie da realizzarsi al termine della coltivazione in caso di inadempienza da parte del soggetto autorizzato.

5. Il decreto di autorizzazione adottato dalla Regione è trasmesso al richiedente ed in copia al Comune interessato e ai proprietari delle aree. Ove l'autorizzazione sia rilasciata anche ai fini del vincolo paesaggistico, il decreto è trasmesso anche al Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

ARTICOLO 28

(Disposizioni di carattere eccezionale)

1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta Regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree estrattive individuate dal Piano delle Attività Estrattive e dagli strumenti urbanistici vigenti, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.

Capo III

CAVE DI PRESTITO PER OPERE D'INTERESSE LOCALE

ARTICOLO 29

(Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale)

1. Il Comune competente per territorio può autorizzare una cava di prestito per il reperimento di materiali finalizzati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle di interesse statale e regionale nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) sia dimostrata la necessita' della cava di prestito verificando che:
- il vigente Piano delle Attivita' Estrattive non preveda aree idonee e funzionali per la realizzazione dell'opera a cui e' finalizzata;
 - non risultino utilizzabili cave in esercizio;
 - non sia possibile il ricorso alla utilizzazione dei materiali recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2;
- b) sia data la priorita', nell'individuazione del sito della cava di prestito, ad eventuali recuperi produttivi di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneita' e funzionalita';
- c) la necessita' di ricorrere alla cava di prestito sia dimostrata nel progetto appaltabile dell'opera pubblica, o tramite specifica variante al progetto in corso d'opera, evidenziando la quantita' e la qualita' dei materiali necessari per l'opera stessa e i criteri localizzativi seguiti;
- d) tra gli elaborati costitutivi il progetto d'opera pubblica o di variante in corso d'opera sia compreso il progetto di coltivazione e ripristino della cava di prestito per le quantita' strettamente necessarie alla realizzazione dell'opera e comunque per una superficie di cava non eccedente metri quadrati cinquemila.

2. La durata delle autorizzazioni non potra' essere superiore ad un anno e potra' essere prorogata solo per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera pubblica connessa.

3. Tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

TITOLO VI

FUNZIONI DI POLIZIA DELLE CAVE E TORBIERE, VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 30

(Funzioni di polizia e vigilanza)

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

2. I Comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attivita' di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione all'escavazione, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anche con la collaborazione della Provincia e dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti.

3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dal Comune gli strumenti necessari per ispezionare i lavori.

4. La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza e di salute dei lavoratori, in materia di cave e torbiere, e' esercitata dall'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio.

5. Sono fatte salve le competenze degli Enti Parco previste dalla normativa vigente.

6. La Regione promuove e incentiva forme anche permanenti di collaborazione fra i soggetti di cui al presente articolo al fine di migliorare le attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

ARTICOLO 31 (Sanzioni)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15, comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. La coltivazione di cave e torbiere in carenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 100 milioni.

5. La coltivazione di cave e torbiere in difformità dall'autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 5 milioni a L. 20 milioni.

6. La coltivazione di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza. In caso di mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, il Comune provvede all'attuazione delle stesse con recupero delle spese ai sensi del RD 639/1910.

7. La violazione ai disposti del primo comma e del secondo comma dell'art. 16 comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

TITOLO VII MINIERE

ARTICOLO 32 (Funzioni Amministrative)

1. La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all'art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite

dall'art. 34 del DLgs. 112/1998 nonche' le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.

ARTICOLO 33

(Permessi di ricerca e concessioni minerarie)

1. La Giunta Regionale conferisce i permessi di ricerca e le concessioni minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili applicando, per quanto compatibile, la disciplina dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale).

2. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilita' del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Giunta Regionale verifica la effettiva rilevanza dell'interesse pubblico rappresentato dalla utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio definite dall'art. 2 della LR 5/1995, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato e all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri materiali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario.

3. Alle domande di permesso di ricerca e di concessione mineraria deve essere allegato anche un progetto di risistemazione dell'area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale compreso lo smantellamento degli impianti e delle attrezzature con indicazione delle modalita' e dei tempi di attuazione, nonche' il progetto delle eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle di allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonche' delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attivita' di ricerca o coltivazione mineraria.

4. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie sono soggetti a prestazione preventiva di garanzia fideiussoria commisurata all'ammontare complessivo degli interventi descritti al comma 3, come risultanti da perizia di stima allegata alla domanda, che potra' essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

5. La Giunta Regionale potra' disciplinare le modalita' di formulazione delle domande per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati da allegare alle domande tramite istruzioni tecniche.

6. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie rilasciati anteriormente alla decorrenza delle funzioni regionali di cui all'art. 32 rimangono in vigore fino, alla scadenza fissata nei singoli atti, sempreche' non si presentino motivi di decadenza.

ARTICOLO 34

(Tariffe e canoni)

1. La Giunta Regionale determina le tariffe da corrisondersi da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche, collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo

Stato.

2. La Giunta Regionale determina altresì i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerali solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato.

3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dell'estensione del territorio interessato e dell'entità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari.

TITOLO VIII

INTERVENTI DIVERSI DALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

ARTICOLO 35

(Estrazioni dai corsi d'acqua)

1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale regionali l'estrazione di materiali inerti è consentita esclusivamente per interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.

ARTICOLO 36

(Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività relative a bonifiche agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui, messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di terra in genere consistenti nel semplice trasferimento di materiale all'interno del fondo o dei fondi contigui, ancorché di proprietà diverse, o che diano origine a materiali di risulta da conferire in discarica pubblica o in piazzali di stoccaggio pubblici.

2. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio pubblici di materiali di risulta accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito.

3. I materiali conferiti potranno essere riutilizzati dal Comune, o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 37

(Stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti)

1. I materiali inerti non pericolosi derivanti da demolizioni di edifici e manufatti in muratura e calcestruzzo armato, nonché da scavi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche ed opere edilizie possono essere stoccati per il riciclaggio nelle aree destinate dallo strumento urbanistico comunale all'attività estrattiva o a piazzali di stoccaggio per il riciclaggio.

2. La realizzazione dei piazzali di stoccaggio con impianti di riciclaggio di materiali inerti, è soggetta agli adempimenti previsti dalla vigente normativa edilizia e dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi) e dal DM 5 febbraio 1998.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma del presente articolo, ove sia riferito agli ambiti dei siti di cava, e' subordinato alla dimostrazione della compatibilita' con l'attivita' estrattiva e con le caratteristiche ambientali e infrastrutturali dell'area interessata e comunque non puo' avere una durata superiore a quella prevista per l'attivita' estrattiva.

4. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio di cui al comma 2 dei materiali di scavo non pericolosi accettati per essere riutilizzati tal quali e' gratuito.

5. I materiali conferiti in piazzali di stoccaggio pubblici potranno essere riutilizzati dal Comune o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 38

(Validita' del Piano Regionale dell'Attivita' Estrattive)

1. Fino all'entrata in vigore del PAERP, conserva validita' il vigente Piano Regionale dell'Attivita' Estrattive, P.R.A.E., di cui alla legge regionale 30 aprile 1998, n. 36 (Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere).

2. Nella fase di cui al comma 1 le varianti al P.R.A.E. sono approvate dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2 della LR 36/1980; le modifiche, le integrazioni e gli adempimenti definiti dagli artt. 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E., sono approvati dalla Giunta Regionale con la procedura di cui all'art. 2 LR 36/1980.

ARTICOLO 39

(Norme transitorie sulle autorizzazioni)

1. Fino all'entrata in vigore del PAERP le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' estrattiva sono rilasciate in conformita' con i contenuti del Piano Regionale delle Attivita' Estrattive, cosi' come recepiti dallo strumento urbanistico comunale in adeguamento al piano stesso.

2. Fino all'entrata in vigore delle Istruzioni Tecniche di cui al comma 4 dell'art. 12 restano in vigore, per quanto non in contrasto con la presente legge, le norme sulle caratteristiche degli elaborati definite all'art. 4 della LR n. 36/1980 e, ai fini del vincolo idrogeologico, l'allegato A della legge regionale 7 marzo 1994, n. 22 (Delega delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico per l'attivita' di cave e torbiere e conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 11 della LR 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.).

3. Con decorrenza 1 gennaio 1999 il contributo di cui all'art. 15 commi 3 e 4 si applica anche alle autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi dell'art. 4 della LR 36/1980. Il Comune individua, ai fini del relativo scomputo dal contributo, la quota parte annuale degli impegni finanziari derivanti all'imprenditore dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della LR 36/1980, e non destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione

primaria e agli allacciamenti ai pubblici servizi.

ARTICOLO 40
(Abrogazioni)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 38 e 39 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 30 aprile 1980, n. 36;
- b) legge regionale 17 dicembre 1992, n. 55;
- c) legge regionale 7 marzo 1994, n. 22;
- d) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 75;
- e) legge regionale 11 aprile 1995, n. 48.

ARTICOLO 41
(Modifiche)

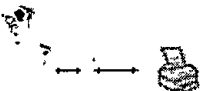
1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della LR 5/1995 il settimo alinea e' cosi' sostituito: "varianti di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 in applicazione della pianificazione delle attivita' estrattive.

2. All'art. 3 della LR 5 dicembre 1995, n. 104, il riferimento alla LR 30 aprile 1980, n. 36 e' sostituito con il riferimento alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.

ARTICOLO 42
(Norma di raccordo con la disciplina degli Agri marmiferi apuani)

1. La presente legge si applica anche agli Agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e di Carrara, per quanto non in contrasto con la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli Agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara) e conseguenti regolamenti comunali.

Materie: ATTIVITA' ESTRATTIVE



- Home
- Materie
- Cerca Legge
- Area Riservata

urn:nir:regione.toscana:legge:1980-04-30;36

Testo originale in vigore dal: 24/05/1980

Regione Toscana

Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 36

Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere .

MATERIE: ATTIVITÀ ESTRATTIVE,

Pubblicato su BURT, n. 27 del 09/05/1980

Il Consiglio Regionale ha approvato il 19-3-1980

Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 22-4-1980

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

Le attività di ricerca e coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione, sono disciplinate dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Al fine di garantire un ordinato e armonico sviluppo socio - economico, la Giunta regionale predispone entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano regionale delle attività estrattive, tenuto conto delle esigenze di tutela del lavoro e delle imprese, oltre che della salvaguardia territoriale e ambientale.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti è successivamente inviato ai comuni nel cui territorio ricadono le aree destinate ad escavazione, perchè i relativi consigli comunali esprimano i loro pareri entro trenta giorni dal ricevimento.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti è successivamente sottoposto all'esame di una conferenza regionale delle forze sociali interessate perchè esprima le proprie osservazioni.

Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata decennale.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano delle attività estrattive, i comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici.

Eventuali varianti al piano possono essere approvate con deliberazione del Consiglio regionale previa osservanza delle procedure stabilite nel presente articolo.

In caso di gravi calamità naturali, la Giunta Regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree destinate dal piano regionale ad attività estrattive e ciò anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 3

Il Piano delle attività estrattive di cui al precedente articolo avrà il seguente contenuto:

- a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;
- b) delimitazione, su cartografia a scala opportuna effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonché con i programmi regionali di assetto del territorio, di parte o della totalità delle predette aree, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, indicando, ove possibile e opportuno, soluzioni alternative;
- c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali effettuata secondo ipotesi a medio o lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;
- d) delimitazione delle aree tra quelle individuate come da lettera b) , nelle quali si può soddisfare il fabbisogno e quantificazione della parte di questa sufficiente a coprire la percentuale del fabbisogno stesso assegnata a ciascuna area;
- e) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive da consentire all'interno delle aree delimitate secondo il precedente punto d) e per le modalità di coltivazione dei giacimenti.

Tali criteri dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente nel contemporaneo rispetto delle esigenze derivanti da necessità di ordine economico e produttivo.

ARTICOLO 4

Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca ed estrazione di materiali di cava e torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità deve chiederne autorizzazione al Comune territorialmente interessato.

Alla domanda di esercizio dell'attività estrattiva è allegato un progetto di coltivazione opportunamente dettagliato in relazione all'importanza dell'attività estrattiva e alla complessività della situazione ambientale della zona interessata e formato dalla seguente documentazione:

- a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento, e sulle interferenze dell'attività estrattiva sulle medesime, corredata da due planimetrie a curve di livello di cui una in scala 1: 10000, con l'ubicazione dell'area ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, e l'altra in scala 1: 2000, se la planimetria in scala 1: 10000 non risultasse disponibile, la relazione dovrà essere accompagnata da planimetria in scala 1: 25000 contenente le indicazioni suddette; la relazione dovrà essere inoltre corredata da almeno due sezioni geologiche di dettaglio del terreno, di cui almeno una in scala 1: 2000, e da fotografie idonee a riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi, la relazione dovrà specificare le colture agricole e forestali esistenti;
- b) un piano indicativo di coltivazione corredata da planimetrie in scala 1: 2000 a sezioni in scala 1: 200 tali da individuare l'assetto che prevedibilmente il terreno verrà ad assumere in conseguenza dell'attività di coltivazione; dovranno essere indicate le zone di escavazione, la localizzazione delle aree di rispetto delle aree di deposito dei materiali estratti, gli impianti anche di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi, le recinzioni. Qualora fosse ritenuto necessario, in aggiunta a quelli previsti, potranno essere forniti o richiesti elaborati in scala più dettagliata;
- c) la indicazione delle opere da realizzarsi per la urbanizzazione primaria e per l'allacciamento ai pubblici servizi, strettamente necessarie all'esercizio della coltivazione, corredata dalla relativa stima conformemente al progetto;
- d) la indicazione delle eventuali opere che sarà tenuto ad eseguire per assicurare lo smaltimento dei rifiuti

solidi - liquidi e gassosi;

- e) una relazione sui metodi di coltivazione previsti e sul tipo di macchinari da impiegarsi;
- f) un progetto di risistemazione graduale che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, il rimodellamento del terreno, la ricostituzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate alla coltivazione, altre opere che si rendessero necessarie; all'elenco delle opere dovrà accompagnarsi l'indicazione dei rispettivi tempi di realizzazione. Il progetto dovrà essere redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1: 2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e scala opportuna, dovrà essere precisata, ove necessario, la natura e la provenienza dei materiali da riporto, le essenze da mettere a dimora;
- g) la designazione di un tecnico qualificato quale direttore dei lavori, salvo che la direzione degli stessi sia assunta direttamente dal richiedente.

ARTICOLO 5

Della presentazione della domanda sarà data, entro otto giorni, a cura del Comune o dei Comuni che l'hanno ricevuta, notizia alla Giunta Regionale e al pubblico, con avviso affisso all'albo pretorio.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati e di presentare osservazioni ed opposizioni.

ARTICOLO 6

Entro 90 giorni dalla domanda dell'interessato, il Comune rilascia l'autorizzazione, con validità massima di 20 anni.

L'autorizzazione può essere comunque di durata superiore a quella fissata da titoli diversi da quelli di proprietà e decadrà con la perdita della disponibilità del bene.

Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che sia stata comunicata la determinazione del Comune, colui che ha presentato istanza di autorizzazione può rivolgersi alla Regione con atto diretto al Presidente della Giunta regionale, da presentare nei successivi 30 giorni.

Sull'istanza decide il Consiglio regionale su proposta della Giunta.

In ogni caso, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta.

Nell'autorizzazione saranno stabiliti il piano ed i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da presentarsi nelle forme ammesse dalle leggi vigenti.

Con il provvedimento di autorizzazione possono, altresì, imporsi vincoli alla coltivazione, tenendo conto delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi, e del preminente interesse pubblico.

L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena la decadenza della stessa, solo previo nulla osta del Comune che l'ha rilasciata.

L'autorizzazione è rinnovabile, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, per un periodo non superiore a quello indicato nel primo comma .

ARTICOLO 7

L'autorizzazione alla effettuazione dei lavori di ricerca contiene la delimitazione del territorio, l'indicazione dei mezzi da adoperare e l'obbligo della risistemazione dei siti.

L'autorizzazione per la coltivazione della cava ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell' art. 4 lett. b) nonché le strade di servizio.

Per la realizzazione delle opere al servizio della ricerca o del complesso estrattivo che debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell' art. 32 del RD 29 Luglio 1927 n. 1443 .

ARTICOLO 8

Il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione si attiene ai contenuti fissati dalla Regione nel piano di cui all' art. 2 della presente legge.

Nelle aree destinate alle attività di cava, possono essere localizzati anche insediamenti industriali aventi finalità di prima o seconda lavorazione o comunque complementari all'attività medesima.

Per le costruzioni o impianti comunque connessi con le attività autorizzate a norma della presente legge, il provvedimento di autorizzazione costituisce presupposto per il rilascio della concessione prevista dalla Legge 28-1-1977, n. 10 .

Per le cave di prestito in caso di coltivazione temporanea in prossimità od in connessione funzionale con determinati interventi sul territorio, l'autorizzazione può essere rilasciata anche per aree a destinazione agricola, per una durata non superiore ad un anno, salvo proroga comunque limitata al tempo necessario alla realizzazione delle opere connesse e per una estensione dell'area non eccedente i metri quadri 5.000.

La necessità di ricorrere a cave di prestito deve essere evidenziata con la relativa localizzazione e descrizione nel progetto dell'intervento cui esse risultino funzionali.

ARTICOLO 9

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, da trasciversi nei registri immobiliari, nella quale sarà previsto che il titolare della autorizzazione è tenuto alle spese di urbanizzazione primaria ed a quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi, all'esecuzione delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi ed alla risistemazione dei luoghi secondo il progetto di cui alla lett. f) dell'art. 4.

Altre disposizioni a tutela degli interessi collettivi ed in considerazione di particolari situazioni, potranno essere inserite nella convenzione.

ARTICOLO 10

Per gli oneri e gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione verso il Comune, è a questo conferito il potere di vigilanza, con la facoltà di adottare i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attività estrattiva in caso di violazioni che comportano pregiudizi particolarmente gravi.

Al fine di cui al precedente comma il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari delegati dal comune i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

L'imprenditore è inoltre tenuto a fornire all'amministrazione comunale e alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall' art. 11 della legge 9 luglio 1926 n. 1162 .

Il Comune informa periodicamente la Giunta regionale sull'andamento delle attività estrattive nel territorio comunale, con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

ARTICOLO 11

Per tutte le coltivazioni di cave e torbiere che risultino in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e siano rispondenti alle vigenti disposizioni minerarie, i conduttori sono tenuti ad inoltrare entro 180 giorni dalla stessa data, domanda di autorizzazione a norma dell' art. 4 agli effetti e nei limiti del proseguimento delle attività.

Ove non ostino motivo di interesse pubblico, i Comuni interessati adottano, entro 6 mesi dalla richiesta di autorizzazione, variante agli strumenti urbanistici allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività estrattiva.

I provvedimenti di varianti di cui al comma precedente non sono oggetto di preventiva autorizzazione regionale e sono pubblicati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello d'adozione e trasmessi alla Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla data di adozione.

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione è consentito di proseguire la coltivazione in osservanza del progetto in base al quale la stessa è stata richiesta.

Qualora l'autorizzazione non venga richiesta l'attività estrattiva deve cessare alla scadenza del termine di cui al primo comma .

Nel caso in cui l'imprenditore che non ha richiesto l'autorizzazione sia il proprietario della cava, la Giunta regionale ha facoltà di concedere la cava o torbiera a terzi, ai sensi dell' art. 45 del RD 29-7-1927, n. 1443 , come modificato dall' articolo 7 del DPR 28-6-1955, n. 620 .

ARTICOLO 12

Coloro che proseguono l'attività estrattiva successivamente all'entrata in vigore della presente legge e cessino tale attività entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente o per diniego di autorizzazione, sono, in ogni caso, tenuti a provvedere alle opere di sistemazione del suolo secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Comune e nel termine dallo stesso indicato, nei limiti dell'attività svolta nel periodo suddetto.

In caso di inottemperanza il Comune provvede alla esecuzione delle opere di sistemazione del suolo a spese dell'esercente.

ARTICOLO 13

Nel caso di inadempienza alle prescrizioni fissate dalla presente legge e dal provvedimento di autorizzazione, il Comune provvede a notificare all'imprenditore le trasgressioni accertate, assegnandogli un termine di giorni 30 per la presentazione di controdeduzioni.

Il Comune se non ritiene le controdeduzioni meritevoli di accoglimento o qualora il termine per le controdeduzioni sia scaduto senza che siano state presentate, applica la sanzione pecuniaria da L. 30.000 a L. 2.000.000 o, nei casi di particolare gravità, può dichiarare l'imprenditore decaduto dall'autorizzazione.

L'imprenditore dichiarato decaduto è obbligato al risarcimento dei danni e ad eseguire le opere di risistemazione ambientale di cui alla lett. f) dell'art. 4 entro il termine fissato nella deliberazione di decadenza.

ARTICOLO 14

L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti specifici motivi di interesse pubblico, con provvedimento del comune che l'ha rilasciata e in tale provvedimento è determinata anche l'indennità dovuta all'esercente.

ARTICOLO 15

La cessazione anticipata o la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sessanta giorni dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La mancata ottemperanza al disposto del presente articolo può comportare la decadenza dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16

Nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsti dalla presente legge, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione a norma dell' art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281 .

Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale può fissare un termine non superiore a sei mesi, per chiedere una autorizzazione a nome proprio, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

All'avente diritto è corrisposto da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzati e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

I diritti dei terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all'avente diritto a termine del comma precedente.

ARTICOLO 17

La ricerca e la coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta l'obbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza; il trasgressore è altresì soggetto a sanzione pecuniaria non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 25.000.000.

La violazione al disposto del terzo comma dell'art. 10 comporta la sanzione amministrativa da Lire 200.000 a Lire 1.000.000.

ARTICOLO 18

In mancata esecuzione dell'ordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, all'attuazione delle stesse provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del RD 14-4-1919 n. 639 .

ARTICOLO 19

All'autorizzazione di cui all' art. 4 della presente legge non sono soggette le escavazioni di sabbia e ghiaia dai corsi d'acqua e dai laghi effettuati in base a concessione rilasciata dai competenti organi della Regione, sentiti i comuni interessati e, ove esistono, le Comunità Montane ed i consorzi idraulici.

Per l'apertura di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo forestale resta fermo l'obbligo di richiedere ed ottenere anche l'autorizzazione regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 7 del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 .

ARTICOLO 20

I provvedimenti con i quali i comuni negano l'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cave e torbiere, sospendendo l'attività estrattiva, revocano le autorizzazioni concesse o dichiarano la decadenza degli imprenditori sono impugnabili entro trenta giorni dalla loro notificazione con ricorsi alla Giunta regionale.

I ricorsi sono decisi in via definitiva dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

ARTICOLO 21

La Giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta la cava o torbiera entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

In tal caso la Giunta regionale determina il valore dei beni diversi dalla cava o torbiera e dagli impianti, dai lavori utilizzabili e dal materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera di cui all' art. 45 del RD 29-7-1927, n. 1443 e successive modificazioni, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 22-10-1971, n. 865 e successive modificazioni.

Alla domanda intesa ad ottenere la concessione rivolta alla Giunta regionale deve essere allegata la documentazione di cui all' art. 4 .

Ottenuta la concessione, l'interessato deve sempre munirsi della autorizzazione comunale per la coltivazione della cava e torbiera di cui all' art. 4 della presente legge.

ARTICOLO 22

Il rilascio e l'esercizio di concessioni riguardanti le cave e torbiere facenti parte del patrimonio della Regione, sono disciplinati dalle norme della presente legge e del RD 29 luglio 1927, n. 1443 , in quanto applicabili.

ARTICOLO 23

Al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle cave e torbiere contigue o vicine, conformemente ai fini della presente legge, la Giunta Regionale promuove la costituzione di consorzi volontari tra imprese per la esecuzione, manutenzione e uso di opere ed attrezzature al servizio di tali attività.

Qualora si renda necessaria la costituzione del consorzio e manchi l'iniziativa volontaristica degli imprenditori, la Giunta Regionale può costituire consorzi coattivi.

Gli atti costitutivi dei consorzi volontari devono essere trasmessi per notizia alla Giunta regionale e al Comune o ai Comuni territorialmente interessati entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

ARTICOLO 24

Nella deliberazione costitutiva dei consorzi coattivi e nell'anno costitutivo dei consorzi volontari sono indicate le opere da eseguirsi, i termini d'inizio e compimento delle stesse, le condizioni imposte ai consorziati.

Le quote consortili sono stabilite in proporzione al vantaggio di ciascun consorziato.

Qualora, per cause imputabili all'amministrazione consortile alcune opere non siano ultimate nei termini indicati, la Giunta regionale, sentiti i comuni interessati, può nominare un Commissario il quale provvede a spese del Consorzio di cui assume la rappresentanza e la amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il Commissario invita i consorziati a depositare le rispettive quote di spesa, compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito su conto vincolato.

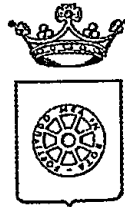
Al consorziato che non intenda partecipare alle spese ripartite può essere applicata la sanzione della decadenza dall'autorizzazione e, ove del caso, dalla concessione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 19-3-1980 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22- 4-1980.

Copyright - IIT - ITTIG - CNIPA





**COMUNE DI CARRARA
SETT.URBANISTICA**

prot. n° 20425/2894
del 8 giugno 1998.

RACCOMANDATA A.R.

Alla Cortese Attenzione Sig.
S.A.I.M.I. SPA
VIA ANTICA MASSA 67
54031 AVENZA

e p. c.: ALBERTI GEOM.ROLANDO
VIA ARONTE 7
54033 CARRARA

Ist.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio

S E D E

OGGETTO : Comunicazione di interruzione termini di cui al comma 60 dell'art.2 della L.662/97.
Richiesta concessione edilizia.

In relazione all'istanza presentata il 01/06/98 finalizzata all'ottenimento della concessione edilizia, proprietà distinta al N.C.E.U. al foglio n° 20 e mappale/i n° 104-88-91, inerente a lavori di AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE, siti in CARRARA LOC. PIASTRA DI TORANO si comunica che la domanda presentata dalla S.V., è giacente presso l'ufficio dell'istruttore Ist.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio dove a seguito di esame è risultata NON VALUTABILE in quanto presentata incompleta della seguente documentazione:

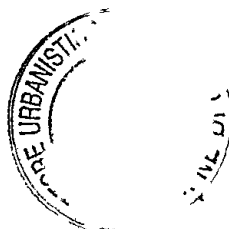
- COPIA DEI PRECEDENTI; DATI CARTELLA, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VV.FF.; DISEGNO COMPLETAMENTO (COLORITURA O STATO DI RAFFRONTI); SCHEMA LEGGE 122/89; SCHEMA SUPERFICI/VOLUMI; STAMPATO CONTEGGIO ONERI; TITOLO DI PROPRIETA'

-
-
-

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore sopra citato, quale unica attestazione di corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli consegnati, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di concessione verrà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che l'Ufficio competente per la suddetta verifica è l'U.O. "Edilizia Privata", la pratica è stata assegnata all'Istruttore Tecnico Ist.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio (tel.0585/6411), che il responsabile del procedimento è il Ist.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio e che il Settore Urbanistica è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore Urbanistica o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: Prot. n°20425/2894 del 8 giugno 1998 e istuttoria .

L'Istruttore Tecnico
Ist.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio.



Il Responsabile del Procedimento
Ist.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio

	DOC. MANCANTI
1	AEREOFOTOGRAMMETRIA
2	ASSENSO CONDOMINIO
3	ATTO NOT. COSTRUZIONE ESISTENTE
4	AUTORIZZAZIONE SS.MM. PISA
5	BOLLI
6	CONGUAGLIO OBLAZIONE
7	CONSENSO CONFINANTI
8	COPIA CONC. DEMANIALE
9	COPIA DEI PRECEDENTI *
10	DATI CARTELLA *
11	DICHIARAZIONE LEGGE 13/89
12	DICHIARAZIONE LEGGE 46/90
13	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VV.FF. *
14	DISEGNO IN COMPLETAMENTO * (colonne a lato di raffronto)
15	DOCUMENTI FOTOGRAFICI
16	DOCUMENTI PARCO APPUANE
17	DOCUMENTI CIBA
18	ESTRATTO P.R.G.C.
19	ESTRATTO MAPPA U.T.E.
20	LETTERA LIBERATORIA ENTI
21	NULLA OSTA AMM. NE PROVINCIALE
22	NULLA OSTA ANAS
23	NULLA OSTA CAP. DI PORTO
24	NULLA OSTA G.C. 64/74
25	NULLA OSTA G.C. SETT. CANALI
26	NULLA OSTA VIGILI DEL FUOCO
27	PARERE U.S.L.
28	PARERE C.Z.I.A.
29	PIANO AZZIENDALE
30	PIANO UTILIZZO AZZIENDALE
31	PLANIMETRIA SCALA 1:200
32	PROGETTO IMPIANTI L. 46/90
33	RELAZIONE ASSEVERATA
34	RELAZIONE GEOLOGICA
35	RELAZIONE IGENICO SANITARIA
36	RELAZIONE TECNICA
37	SCHEDA ECOGRAFICA
38	SCHEMA DIFFERENZIAZIONE VOLUMI
39	SCHEMA LEGGE 122/96 *
40	SCHEMA LEGGE REGIONALE 41/84
41	SCHEMA RAPP. SUP. FINESTRATE
42	SCHEMA SUP. UTILI VANI
43	SCHEMA SUPERFICI/VOLUMI *
44	STAMPA DATI PROGETTO
45	STAMPA CONTEGGIO ONERI *
46	TABELLA QUOTE PROGETTO
47	TITOLO PROPRIETA' *
48	

Prot. n° 3783
22-01-13



COPIA UFFICIO

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

Spett.le **OMYA s.p.a.**
Via Antica Massa n. 67
54033 Carrara (MS)
c.a. Sig.ra Fantin Gian Paolo

E, p.c. Spett.le **Ing. BIANCHI MANFREDO**
Via Carriona n. 33
54033 Carrara (MS)

OGGETTO: pratica finalizzata al rilascio di autorizzazione unica in sanatoria relativa all'immobile posto in Carrara, loc. La Piastra di Torano, catastalmente distinto al foglio 20, mappale 104. Ritiro autorizzazione. Comunicazione.

DITTA: OMYA SPA – LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. FANTIN GIAN PAOLO
Provvedimento Autorizzativo Unico n. 09 del 21.01.2013

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, si comunica che la medesima è stata accolta.

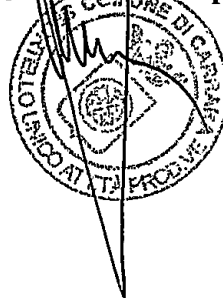
Si fa presente che l'autorizzazione potrà essere ritirata dopo che la S.V. avrà assolto ai seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti di segreteria di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- N. 1 marca da bollo da € 14,62 (Euro Quattordici/62).

Distinti saluti

Carrara, 21 gennaio 2013

IL DIRIGENTE
Claudio Bucicalupi





Regione Toscana
Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara

**LAVORI PER L' AMPLIAMENTO DI FABBRICATO INDUSTRIALE SITO IN
LOC. PIASTRA DI TORANO , COMUNE DI CARRARA**

Proprietà : Soc. S.A.I.M.I-OMYA, Via Antica Massa 67 CARRARA

CERTIFICAZIONE DELLA IDONEITA' STATICA E SISMICA

Strutture di cui ai depositi :
17/06/1998, pratica n. 368 c.a., prot. S/1287
7/09/1998 pratica n. 640 c.a., prot. s/2522.

Normative di riferimento :

- Legge 5/11/1971 n. 1086
- Legge 2/2/1874 n, 64
- DM 09/1/1996 e 16/1/1996

Il Tecnico Incaricato

Ing. Manfredo Bianchi



PREMESSA :

Le opere in oggetto sono ubicate all'interno dello stabilimento OMYA in comune di Carrara (MS) in frazione di Torano, strada Comunale Carriona per Ravaccione, loc. La Piastra. Il lotto di terreno interessato è attualmente individuato in catasto al Fg.20 Mp. 104, all'epoca dei lavori i mappali erano il 100-90-82-91 successivamente fusi nell'attuale Mp. 104 . Si tratta dei lavori per l'ampliamento di un fabbricato industriale per una catena di frantumazione di detriti del marmo. L'atto formale di deposito del progetto delle opere fu eseguito in due tempi presso gli uffici del genio civile di Massa ; per quanto attiene alle fondazioni l'atto di deposito fu eseguito il 29/04/1998, l'attestato di deposito è del 17/06/1998, pratica n. 368 c.a., prot. S/1287. Per quanto attiene le opere in elevazione l'atto di deposito della struttura fu eseguito il 18/08/1998, l'attestato di deposito è del 7/09/1998 pratica n. 640 c.a., prot. s/2522.

L'inizio dei lavori fu formalmente comunicato il 15/05/1998 per il 25/05/1998, dieci giorni prima come imponeva la prassi dell'epoca.

I lavori furono eseguiti, come dichiarato dall'azienda in carenza di titoli di autorizzazione edilizia, per i quali l'azienda chiedeva la conseguente autorizzazione in sanatoria. I lavori furono comunque conclusi senza che venisse redatta la relazione a struttura ultimata ed il conseguente collaudo statico per diverse vicende, tra cui anche il decesso del D.L. Ing. Franco Antonini. Si rende pertanto necessaria la redazione della presente certificazione di idoneità statica e sismica per la regolare conclusione della pratica , in sostituzione del Certificato di Collaudo.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere sono costituite da un fabbricato a struttura portante in acciaio su quattro livelli dei quali due soppalcati parzialmente, per una altezza strutturale totale di 32,148 mt . La struttura è in profilati laminati a caldo; i collegamenti sono in parte saldati ed in parte bullonati. Il nuovo

fabbricato è collegato strutturalmente a quello esistente di cui costituisce ampliamento; la struttura esistente e quella nuova costituiscono una struttura unica e come tale progettata; a suo tempo la struttura esistente era stata progettata prevedendo il futuro ampliamento. E' stata realizzata anche una tettoia ad un piano a struttura portante in travi reticolari, posta a lato della struttura principale e ad essa collegata. La stabilità nei riguardi della azione sismica è garantita da un sistema di controventi verticali del tipo a "Croce di Sant' Andrea" disposti in entrambe le due direzioni principali . I controventi della tettoia ed al piano terra dell' allineamento 1, sono invece del tipo a portale per consentire il passaggio dei mezzi. Gli impalcati sono costituiti da lamiera in acciaio saldate e/o bullonate alle strutture, sorrette da travi secondarie e travi principali, tra loro vincolate con appoggio semplice. Anche i collegamenti delle travi principali alle colonne sono di tipo bullonato schematizzabile come cerniera resistente a taglio. Tale soluzione si basa sull' assunto che le azioni orizzontali vengano assorbite interamente dai controventi verticali e pertanto i telai costituiti dai pilastri e travi orizzontali hanno solo la funzione di assorbire i carichi verticali di loro competenza. Le fondazioni sono costituite da plinti su pali collegati da un reticolo di cordoli di irrigidimento. I pali sono del tipo denominato micropalo tubfix, con anima in tubolare di acciaio diametro 177 mm, sp. 8 mm riempiti in malta cementizia; è stata realizzata anche una platea indipendente a sostegno di un singolo macchinario ; anche la platea è su pali. I pali raggiungono il substrato roccioso attraversato il riporto di detriti di marmo e portano esclusivamente di punta, essendo stata trascurata la resistenza laterale dal progettista in maniera cautelativa. Era infatti impossibile stabilire le caratteristiche geotecniche dello strato di riporto a causa della sua natura di detrito di marmo, per cui ci si è affidati al solo substrato roccioso. Le pareti della tettoia lato valle sono costituite da due muri di sostegno, in c.a. che fungono da contenimento delle polveri contenute nell' edificio; anche tali muri sono fondati su micropali.

L' edificio è tamponato e coperto con pannelli tipo "sandwich" in lamiera di acciaio zincate a caldo collegate da opportuni profilati di baraccamento.

MATERIALI UTILIZZATI .

- *FONDAZIONI :*

Calcestruzzo $R_{ck} = 250 \text{ Kg/cm}^2$, acciaio in barre Feb44k tensione amm. 2.600 kg/cm^2 .

Tubolari per i micropali in acciaio Feb510.

- *MURI DI SOSTEGNO :*

- Calcestruzzo $R_{ck} = 300 \text{ Kg/cm}^2$, acciaio in barre Feb44k tensione amm. 2.600 kg/cm^2 .

- *STRUTTURE IN ELEVAZIONE :*

Profilati laminati a caldo in Feb430. Bulloni tipo 8.8 .

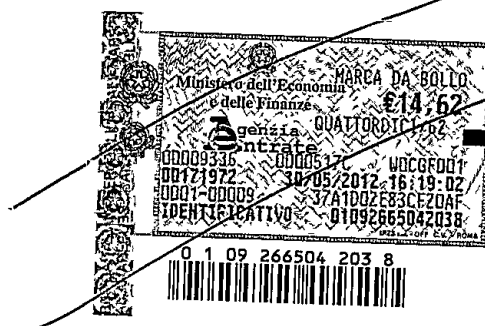
- ACCERTAMENTI E CONTROLLI ESEGUITI.

Io sottoscritto, Ing. Manfredo Bianchi, incaricato dalla società S.A.I.M.I.-OMYA di accertare la idoneità statica e sismica delle strutture in oggetto ho eseguito gli accertamenti di seguito riportati.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.

La documentazione di progetto è costituita dagli elaborati del progetto strutturale ed architettonico depositati presso gli uffici del genio civile , e citati in premessa. Tale documentazione appare completa sia nei disegni esecutivi, che nei particolari costruttivi. Esaminando le relazioni di calcolo ed i disegni allegati si evince la conformità dei progetti alle normative strutturali vigenti all' epoca della costruzione. Tutte le verifiche riportate danno esito positivo nei riguardi delle azioni previste verticali ed orizzontali. Sono stati svolti dallo scrivente verifiche sommarie con metodi alternativi che confermano la validità dei risultati esposti nei progetti depositati . Si è inoltre presa visione

della certificazione sui materiali della struttura in elevazione, fornita direttamente dal costruttore , la ditta Fragola costruzioni meccaniche di Perugia.



ACCERTAMENTI SULLE STRUTTURE.

Sono stati svolti 7 diversi sopralluoghi sulla struttura per accertare la conformità delle opere ai disegni di progetto. Sono stati svolti accurati controlli visivi e dimensionali degli elementi strutturali ai vari piani dell' edificio , che hanno evidenziato la perfetta rispondenza delle strutture ai disegni di progetto, sia per quanto riguarda le sezioni impiegate che per i particolari costruttivi dei collegamenti bullonati e saldati. Sono state rilevate le misure complessive , gli interassi delle colonne e le quote degli impalcati , tutti corrispondenti a quanto indicato nel progetto. Per quanto riguarda le fondazioni sono stati svolti controlli a campione previa esecuzione di saggi di scavo. Sia per i plinti che per i cordoli. Sulle parti riportate a vista sono stati asportati i copriferri e controllata l' armatura sia come diametro che come posizione. Sui muri in elevazione sono stati eseguiti controlli dello stesso tipo e con il pacometro. Sui calcestruzzi sono stati eseguiti numerosi sondaggi sclerometrici, sia per le fondazioni che per i muri in elevazione . Tutti i controlli hanno dato esito positivo . Per quando riguarda la qualità dei calcestruzzi viene confermata la $R_{ck}=250$ per le fondazioni e la $R_{ck}=300$ per i muri . Per le armature si è rilevato l' uso di barre ad aderenza migliorata con diametri e posizioni conformi al progetto. Trattandosi di controlli a campione molto estesi se ne può dedurre la conformità globale delle opere alle prescrizioni del progetto.

L' esame visivo ha inoltre evidenziato come le strutture si presentino in perfetto stato di conservazione e non manifestino alcun segno di dissesto anche minimo. Globalmente non presentano fuori piombo né cedimenti del terreno e localmente non sono state osservate microlesioni od imbozzamenti degli elementi strutturali in acciaio. Per quanto si tratti di una osservazione empirica, non appare secondario il fatto che il fabbricato esiste dal 1998 e da allora è soggetto ai carichi di esercizio dovuti ai macchinari ed ha superato senza alcun inconveniente vari eventi sismici di non trascurabile entità verificatisi nelle nostre zone.

- **CONCLUSIONI**

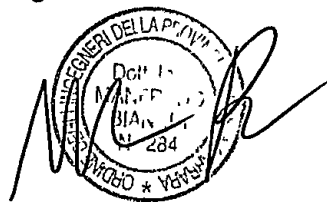
Dagli elementi sopra riportati emerge la capacità delle strutture di sorreggere le azioni verticali e sismiche previste dalla normativa di riferimento vigente all' epoca della sua costruzione , Legge 5/11/1971 n. 1086, Legge 2/2/1974 n. 64, DM 09/1/1996 e 16/1/1996. Pertanto il sottoscritto Ing. Manfredo Bianchi, con studio in Carrara via Rosselli 43, incaricato dalla società S.A.I.M.I-OMYA, proprietaria dell' immobile in oggetto, di verificarne la idoneità a sopportare le azioni derivanti dai carichi di esercizio e sismici previsti dalle norme sopracitate , dichiara le strutture idonee staticamente e sismicamente e di conseguenza

CERTIFICA LA IDONEITA' STATICA E SISMICA

Del fabbricato per ampliamento ad edificio industriale realizzato in loc. La Piastra di Carrara oggetto della presente relazione, di proprietà della società S.A.I.M.I-OMYA.

Carrara 30/10/2012

Ing. Manfredo Bianchi



REGIONE TOSCANA

Ufficio Tecnico del Genio Civile
di MASSA - CARRARA

Depositato presso questo Ufficio ai sensi della
L. Regionale 3.01.2005 n. 1 e DPR 6.06.2001 n. 380
Pratica n. 368/640/1998

Massa, li. 5 NOV. 2012

Coll. Gest. Taciana Balista

**GENIO CIVILE DI MASSA-CARRARA
COMUNE DI AVENZA**

RELAZIONE DI CALCOLO

OGGETTO: IMPIANTO DI MACINAZIONE RICICLO HAZEMAG

LOCALITA': LA PIASTRA (MS)

COMMITTENTE: SOCIETA' SAIMI S.p.A.

NORMATIVA:

- LEGGE 5/11/1971 N° 1086
- LEGGE 2/2/1974 N° 64
- D.M. 09/1/1996
- D.M. 16/1/1996
- CNR-UNI 10011/88
- CNR-UNI 10012/85
- CIRCOLARE 24/5/1982 N°22631

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

Dott. Ing. Raffaele Morettini

Dott. Ing. RAFFAELE MORETTINI

Albo Ingegneri Perugia

N. 306



Massa, 17 SET. 1998

- Pianta copertura: vedi Dis 1948-B04

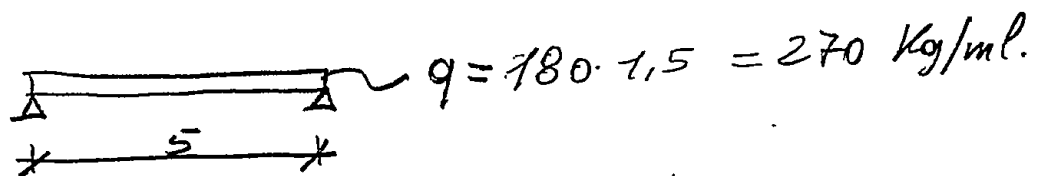
Analisi dei carichi

neve 150 Kg/m^2

p.p. cop. $\frac{30}{180} \text{ Kg/m}^2$

Traverse: tub. $120 \times 120 \times 3$ $W_x = 53,5 \text{ cm}^3$
passo 1,505

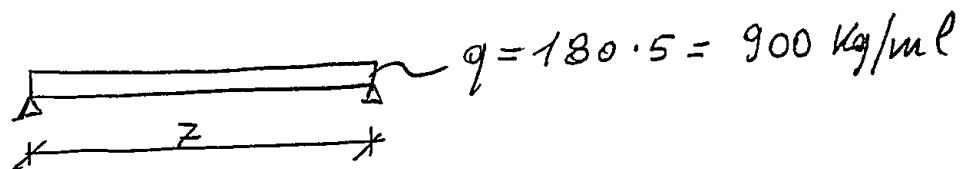
Schema statico: trave appoggiata



$$M = 270 \cdot \frac{5^2}{8} = 850 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \frac{850}{53,5} = 1,6 \text{ t/cm}^2$$

Trave princ. centrale: Ipe 270 o HEA-200
 $W_x = 429$ $W_x = 389$



$$M = 900 \cdot \frac{7^2}{8} = 5512 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \frac{551}{389} = 1,4 \text{ t/cm}^2$$

Travi marcopiano: Ipe 220 $W_x = 252$

$$\sigma = \frac{551}{2 \cdot 252} = 1,1 \text{ t/cm}^2$$

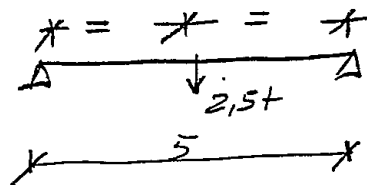
Controventi di falda: standard a
croce di S. Andrea $\phi 20$

Travi all. A tutte Ipe 220 eccetto

Tra i fili 2-3 - Ipe 270 poichè
costituisce appoggio alla monorotaia
di un paranco da 2t

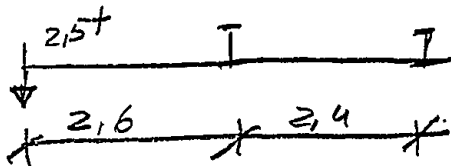
La monorotaia è costituita da un
profilo in HEA 220

Travi di appoggio monorotaia: Ipe 270
 $W_x = 429$



$$M = 2,5 \cdot \frac{5}{4} = 3,12$$

$$\sigma = \frac{312}{429} = 0,75 \text{ t/cm}^2$$



trave paranco: HEA 220

$$W_x = 515 \text{ cm}^3$$

$$M = 2,5 \cdot 2,6 = 6,5 \text{ t} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \frac{650}{515} = 1,26 \text{ t/cm}^2$$

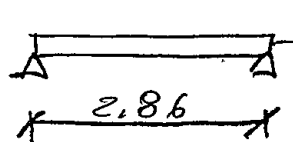
Pianta + 25,19 Vedi Dis. 1948 - B04

Analisi dei carichi:

Su. 500

$$p.p. \frac{120}{620} \text{ Kg/m}^2$$

Travi secondarie: Ipe 120 $W_x = 53$
Passo 1,25

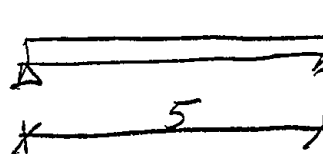


$$q = 620 \cdot 1,25 = 775 \text{ Kg/ml.}$$

$$M = 775 \cdot \frac{2,86^2}{8} = 792$$

$$\sigma = \frac{79}{53} = 1,4 \text{ t/cm}^2$$

Travi principali: Ipe 240 passo max 2,6
 $W_x = 324$



$$620 \cdot 2,6 = 1612$$

$$M = 1612 \cdot \frac{5^2}{8} = 5037 \text{ Kg.m}$$

$$\sigma = \frac{503}{324} = 1,5 \text{ t/cm}^2$$

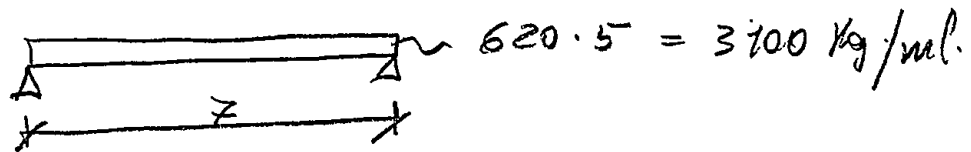
- Travi principali tra i fili 2-3
Sono in profilo Ipe 330 poichè
c'è un paranco da 2t con
monorotaia in HEA 200

Travi marcapiano:

Ipe 200 sui lati lunghi

Ipe 330 sulle testate.

Travi tra gli all. A-D nei fili 2; 3; 4;
Di Telaio Ipe 450 $W_x = 1500 \text{ cm}^3$



$$M = \frac{3100 \cdot l^2}{8} = 18987 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \frac{18987}{1500} = 1,26 \text{ t/cm}^2$$

Pianta + 21,5 vedi Dis 1948-B03

si confermano i profili della Pianta + 25,19

Pianta + 16,8 vedi Dis 1948-B03 e 1948-F01
ci sono solamente due travi Ipe 330
di collegamento delle colonne D2-D3
e D4 che fanno corpo con il banchetto
Vaglio del Dis 1948-F01.

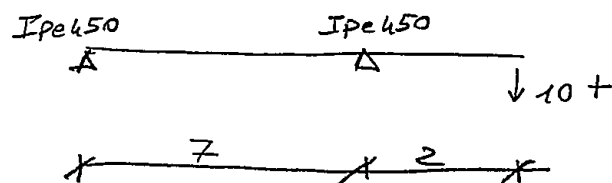
Il peso del Vaglio a quota 16,8 si
scarica sulle travi principali Ipe 450 -
Ipe 600 del piano a quota 13,5

Pianta a quota +13,5 vedi Dis 1948-B02
 si confermano i profili dalla pianta +25,19
 solamente il trave del filo 3 tra i picchetti
 A e D passa da Ipe 450 a Ipe 600. poiché
 c'è in aggiunta il peso del vaglio a quota
 16,8 mt.

Pianta a q +8,80 vedi Dis 1948-B02
 si confermano i profili della pianta +25,19
 inoltre c'è una monorotaia per paranco
 da 10 t.

Monorotaia profilo HEB 320 $w_x = 1930$

Schema statico:



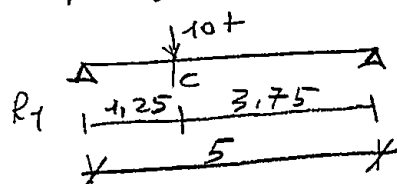
$$Sbalzo M = 10 \cdot 2 = 20 \text{ t} \cdot \text{m}$$

$$\sigma = \frac{2000}{1930} = 1,03 \text{ t/cm}^2$$

tra gli appoggi:

$$M = 10 \cdot \frac{7}{4} = 17,5 \text{ t} \cdot \text{m} < 20 \text{ t} \cdot \text{m}$$

Verifica appoggi:



$$R_1 = 10 \cdot \frac{3,75}{5} = 7,5 \text{ t}$$

$$M_c = 7,5 \cdot 1,25 = 9,37 \text{ t} \cdot \text{m}$$

Profilo Ipe 450 $W_x = 1500$

$$\sigma = \frac{937}{1500} = 0,65 \text{ t/cm}^2$$

Pianta a q. +6,50 vedi Dis 1948-B02
si confermano i profili della pianta +25,19.

Pianta a q. +3,5 incastellatura molino
realizzata con travi e colonne tra
i fili 5 e 6 e All B-C in HEA 220.

I carichi infonolazione sono
riportati nel Dis 1948-A12. e
discendono dall'analisi sismica strutturale
tenuto conto che i piani sono ∞ rigidi
e quindi le forze orizzontali vanno a
terra attraverso i controventi verticali.

Verifica della colonna più sollecitata:

$$D_3 \quad N = 100 \text{ t} \quad AN = 49 \text{ t} \quad h = 6,5 \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{650}{16,8} = 39 \quad w = 1,09$$

$$\sigma = 1,09 \cdot \frac{149}{159} = 1,02 \text{ t/cm}^2$$

Piastre di base: $750 \times 650 \neq 30$

Zanche n° 8 M 33.

Briglia sup. 7790×9

$$\lambda = \frac{133}{1,76} = 76 \quad w = 1,56$$

$$\sigma = 1,56 \cdot \frac{26}{31} = 1,31 \text{ t/cm}^2$$

Briglia inf 1180×8

$$\sigma = \frac{26}{24,6} = 1,05 \text{ t/cm}^2$$

Diag e Mont 7750×5 piastre $\neq 12$

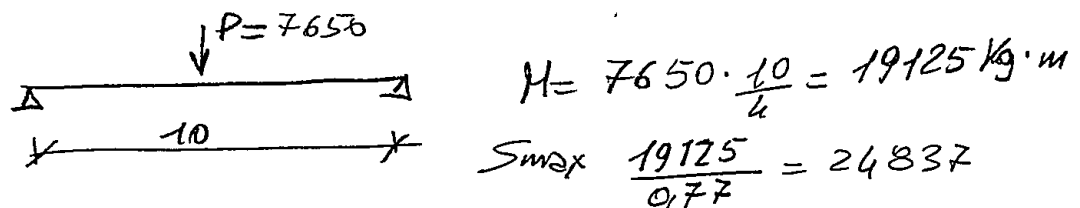
$$\lambda = \frac{130}{1,51} = 86 \quad w = 1,73$$

$$\sigma = 1,73 \cdot \frac{7,65}{9,6} = -1,37 \text{ t/cm}^2$$

Giunzione centrale n° 4 M20 sopra e sotto con piastra $\neq 12$ e 6 M20
attacchi alle colonne n° 6 M20

-Trave di banchina: $l = 10 \text{ mt}$ $h = 0,77 \text{ mt}$ vedi foglio 11

Schema statico: trave appoggiata.



Briglia sup 7790×9

$$\lambda = \frac{81}{1,76} = 46 \quad w = 1,18$$

$$\sigma = 1,18 \cdot \frac{24,8}{31} = 1,02 \text{ t/cm}^2$$

Briglie inf. L J 80x8

$$\sigma = \frac{24,8}{24,6} = 1,03 \text{ t/cm}^2$$

Diag e Mont L 7 50x5 piastre $\neq 8$

Bull 6 H20 sopra e 4 H20 sotto

irrigidimento a portale JJ UNP 200

Giunzioni n° 4 H20 piastre $\neq 15$

Colonna : HEA 240 h = 8,5 mt

$$N_{\max} = 18t + 4N = 6t = 24t$$

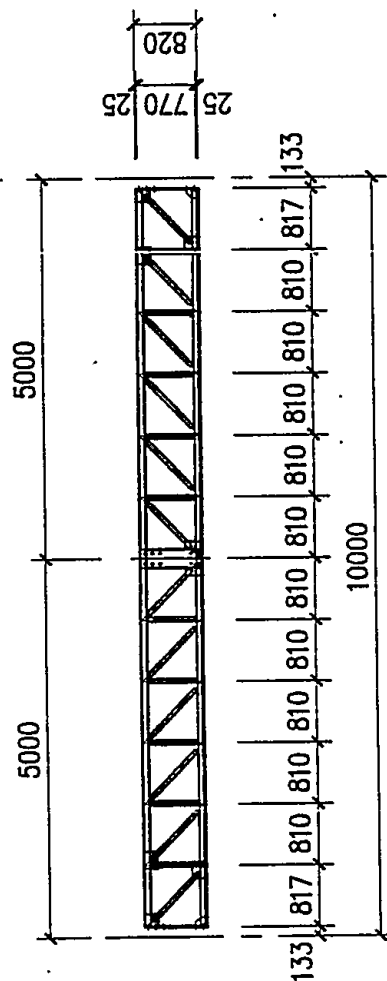
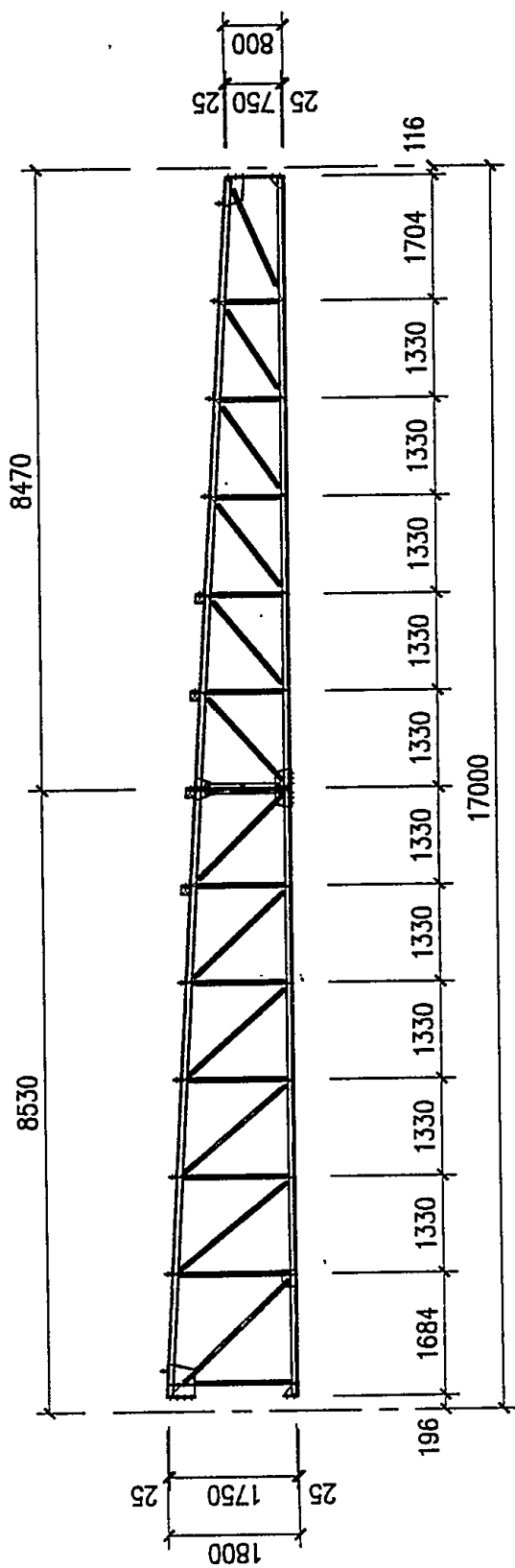
Prevedendo l'ampliamento $N_{\max} = 48t$

$$\lambda = \frac{600}{6} = 100 \quad \omega = 2,01$$

$$\sigma = 2,01 \cdot \frac{48}{76,8} = 1,25 \text{ t/cm}^2$$

Piastre di fond 550x550 $\neq 30$

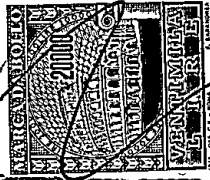
Tirafondi 6 H33



Dot. Ing. RAFFAELE MORETTINI
Albo Ingegneri Perugia
N. 306

[Signature]

Conservato a mano il 18/8/98
da ALBERTI ROLANDO NDO NDO
(firma)

ALLA REGIONE TOSCANA UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA Via Democrazia 17-MASSA-			
DEPOSITO AI SENSI DI:		COPIA PER IL COMUNE	
X L.64/74, L.1086/71 e L.R. 88/82		X PROGETTO NUOVO o VARIANTE N°1 AL PROGETTO DI CUI ALLA PRATICA 368/98	
DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO:		C	
Ampliamento di un fabbricato industriale ospitante una linea di frantumazione in località La Piastra di Torano di Carrara. <u>Il presente deposito si riferisce alle opere di acciaio in elevazione.</u>			
LOCALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO		D	
COMUNE DI CARRARA PROV. MS FRAZIONE AVENZA VIA ANTICA MASSA N° 67 ESTREMI CATASTALI Fg.20 Mapp. 100-90-82-91 INTERVENTO IN: XPIANURA o SU VERSANTE CLASSE DI FATTIBILITA' (1)		TIPO DI INTERVENTO - LAVORI DI:	
		E	
1. o NUOVA COSTRUZIONE MURATURA 2. X NUOVA COSTR. C.A./ACCIAIO/ACC.C.A. 3. o NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO 4. o NUOVA COSTRUZIONE PANNELLI PORTANTI 5. o ADEGUAMENTO DI EDIFICIO ESISTENTE 6. o MIGLIORAMENTO DI EDIFICIO ESISTENTE			
COMMITTENTE:		F	
Soc. S.A.I.M.I. S.p.A. Residente in CARRARA VIA Antica Massa n° 67 N° TELEFONO IN QUALITA' DI PROPRIETARIO		PROGETTISTA ARCHITETTONICO:	
		G	
Geom. ALBERTI Rolando ISCRITTO ALL'ALBO dei GEOMETRI della PROVINCIA di MS con N° 696 CON DOMICILIO IN CARRARA VIA ARONTE n°7 N° TELEFONO 74339			
DIRETTORE LAVORI:		H	
ING. FRANCO ANTONINI ISCRITTO ALL'ALBO degli INGEGNERI della PROVINCIA di Perugia con N° 545 Domiciliato in FOLIGNO (PG) Corso Cavour n° 84 N° TELEFONO 0742/340900		DITTA COSTRUTTRICE:	
		I	
Soc. F.lli FRAGOLA S.p.A. Sede Legale: SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG) Legale Rappresentante: Sig. GINO FRAGOLA			
ALLEGATI ALL'ISTANZA DI DEPOSITO		L	
1. o X - RELAZIONE GENERALE SULL'INTERVENTO 2. o - RELAZIONE GEOLOGICA 3. o - RELAZIONE GEOTECNICA (3) 4. o - RELAZIONE DI CALCOLO DELLE FONDAZIONI 5. o X - RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 6. o X - RELAZIONE SUI MATERIALI 7. o X - FASCICOLO CALCOLI STRUTTURE 8. o - FASCICOLO CALCOLI FONDAZIONE 9. o - DISEGNI ARCHITETTONICI (NON PRODOTTI IN QUANTO GIÀ ALLEGATI AL DEPOSITO OPERE FONDALI) 10. o X - DISEGNI ESECUTIVI DI CUI AI PUNTI 7 E 8 (N° TAV.)			
(1) nei casi in cui il manufatto ricada in area dotata di indagini geologiche ai sensi della L.R. 94/85. (2) in caso di più committenti riportare tutti i nominativi nella casella N. (3) nei casi di costruzione su versante deve essere allegata anche la verifica di stabilità del versante, considerando anche il carico trasmesso dal /dagli edifici (D.M. 11/03/88).			

SCHEDA DATI

NUMERO DELLE UNITA' D'USO CUBATURA EDIFICIO
VOLUME STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

N

- | | |
|---|--|
| <p>1. ☐ SCUOLE ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE</p> <p>2. ☐ OSPEDALI E ATTREZZATURE OSPEDALIERE E/O SANITARIE</p> <p>3. ☐ MUNICIPIO E/O EDIFICI COMUNALI, CENTRI DI CIRCOSCRIZIONE</p> <p>4. ☐ PREFETTURE E CASERME</p> <p>5. ☐ LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI PUBBLICI E PORTUALI</p> <p>6. ☐ EDIFICI E STRUTTURE OSPITANTI IMPIANTI PER SERVIZ. TECNOL. DI INTERESSE GENERALE</p> <p>7. ☐ VIADOTTI E PONTI</p> <p>8. ☐ CINEMA E TEATRI</p> <p>9. ☐ CHIESE</p> <p>10. ☐ LOCALI DA BALLO E PER SPETTACOLO</p> <p>11. ☐ LOCALI ED ATTREZZATURE PER RIUNIONI</p> | <p>12. ☐ EDIFICI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI PRODUTTIVI SPECIALI</p> <p>13. ☐ EDIFICI RESIDENZIALI</p> <p>14. ☐ EDIFICI PER UFFICI, LABORATORI, STUDI ETC.</p> <p>15. ☐ ALBERGHI RISTORANTI ATTREZZATURE TURISTICHE IN GENERE</p> <p>16. ☒ EDIFICI PRODUTTIVI</p> <p>17. ☐ EDIFICI ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA</p> <p>18. ☐ EDIFICI COMMERCIALI</p> <p>19. ☐ DEPOSITO MERCI, RICOVERO MEZZI, RICOVERO ANIMALI</p> <p>20. ☐ CIMITERI</p> <p>21. ☐ EDIFICI PER LA COLLETTIVITA'</p> <p>22. ☐ ATTREZZATURE ANNONARIE</p> |
|---|--|

TIPOLOGIE EDILIZIE EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE

O

1. ☐ CEMENTO ARMATO
2. ☐ ACCIAIO
3. ☒ **MISTA C.A./ACCIAIO**
4. ☐ TIPOLOGIA SPECIALISTICA PREFABBRICATI IN C.A.
5. ☐ PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI IN C.A.
6. ☐ PANNELLI PORTANTI IN C.A. COSTRUITI IN OPERA
7. ☐ PANNELLI PORTANTI IN MURATURA ARMATA IN OPERA

MIGLIORAMENTO EDIFICIO ESISTENTI

P

- | | |
|--|----|
| 1. ☐ INTERVENTO SU STRUTTURE VERTICALI | N° |
| 2. ☐ INTERVENTO SU STRUTTURE ORIZZONTALI | N° |
| 3. ☐ INTERVENTO SULLE COPERTURE | N° |
| 4. ☐ INTERVENTO SU SCALE | N° |

NUMERO COMPLESSIVO INTERVENTI
NUMERO UNITA' D'USO INTERESSATE
PIANO
PIANO

PIANO
PIANO

N°
N°

ADEGUAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI**Q**

1. ☐ SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO
2. ☐ VARIAZIONE DI DESTINAZIONE
3. ☐ INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE
4. ☐ INTERVENTI DI RINNOVO E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE
5. ☐ INTERVENTI DI RIINTEGRO DELLE STRUTTURE

TIPOLOGIA EDILIZIA PREVALENTE**R**

- | | |
|---|--|
| 1. ☐ MURATURA | 5 ☒ X - MISTA C.A./ACCIAIO |
| 2. ☐ CEMENTO ARMATO | 6. ☐ LEGNO |
| 3. ☐ ACCIAIO | 7 ☐ TIPOLOGIA SPECIALISTICA PREFAB. IN C.A. |
| 4. ☐ MISTA MURATURA/C.A.ACCIAIO | 8. ☐ TIPOLOGIA SPECIALISTICA CHIESE, EDIFICI MONUMENTALI |

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

I SOTTOSCRITTI Ing. Raffaele Morettini e Geom. Alberti Rolando, in qualità rispettivamente di Progettista Strutturale e Progettista Architettonico, DICHIARANO CHE IL PROGETTO DEPOSITATO E' CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. ESECUTIVO E COMPLETO IN OGNI SUO ELABORATO.

IL PROGETTISTA STRUTTURALE
(TIMBRO E FIRMA)

Dot. Ing. RAFFAELE MORETTINI

Albo Ingegneri Perugia

N. 306

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
(TIMBRO E FIRMA)

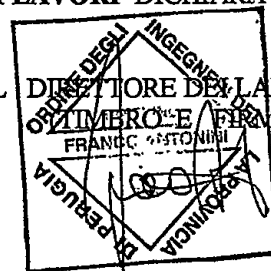
LA SOTTOSCRITTA Soc. F.lli FRAGOLA S.p.A. IN QUALITA' DI COSTRUTTORE DICHIARA CHE SI IMPEGNA A REALIZZARE L'OPERA COSI' COME E' DESCRITTA NEL PROGETTO.

F.lli FRAGOLA S.p.A.

IL COSTRUTTORE
(TIMBRO E FIRMA)

IL SOTTOSCRITTO Ing. Franco Antonini, IN QUALITA' DI DIRETTORE DEI LAVORI DICHIARA CHE IL PROGETTO DEPOSITATO E' ESEGUIBILE.

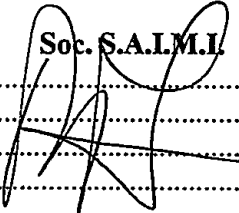
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(TIMBRO E FIRMA)

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO**

5/2522
Mussa, 11 - 7 SET 1998



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Capuzzi Carlo)

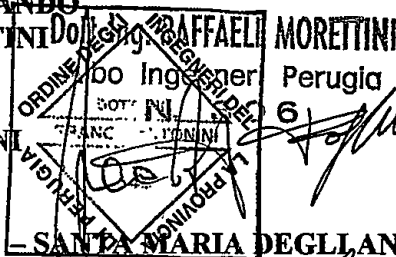
COMMITTENTE (FIRMA)  Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.	DITTA COSTRUTTRICE (FIRMA) Soc. F.lli FRAGOLA S.p.A. F.lli FRAGOLA S.p.A. 
---	---

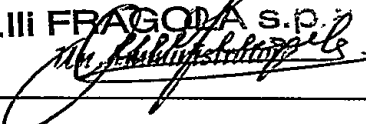
COMMITTENTE : Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

PROGETTISTI: Architettonico - Geon **ALBERTI ROLANDO**
 Strutturale Ing. **RAFFAELE MORETTINI**

DIRETTORI DEI LAVORI : Ing. FRANCO ANTONINI

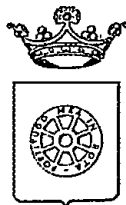
DITTA COSTRUTTRICE : Soc. F.lli FRAGOLA S.p.A. - SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)



F.lli FRAGOLA S.p.A.


SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO

Empty space for office use



COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA

prot. n° 20425/2894
del 3 giugno 1998.

Alla Cortese Attenzione Sig.
S.A.I.M.I. SPA
VIA ANTICA MASSA 67
54031 AVENZA

e p. c.: ALBERTI GEOM. ROLANDO
VIA ARONTE 7
54033 CARRARA

Ist. Tec. Dir. Marchi Geom. Claudio

SEDE

OGGETTO : Comunicazione per avvio procedimento amministrativo ad istanza di parte. /
Richiesta concessione edilizia GL.

In relazione all'istanza presentata il 01/06/98 finalizzata all'ottenimento della concessione edilizia, proprietà distinta al N.C.E.U. al foglio n° 20 e mappale/i n° 104-88-91, inerente a lavori di AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE, siti in CARRARA LOC. PIASTRA DI TORANO si comunica che la domanda presentata dalla S.V. è visionabile al Settore Urbanistica, presso l'Ufficio dell'Istruttore Ist. Tec. Dir. Marchi Geom. Claudio dove è giacente.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che l'Ufficio competente per la suddetta verifica è l'U.O. "Edilizia Privata", la pratica è stata assegnata all'Istruttore Tecnico Ist. Tec. Dir. Marchi Geom. Claudio (tel. 0585/6411), che il responsabile del procedimento, mediante consegna di copia della presente, è nominato il Ist. Tec. Dir. Marchi Geom. Claudio e che il Settore Urbanistica è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore Urbanistica o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: Prot. n° 20425/2894 del 3 giugno 1998.

Carrara 3 giugno 1998.

Il Dirigente
(Arch. Pier Luigi Bessi)

REGIONE TOSCANA
AZIENDA U.S.L. 1 di Massa e Carrara
Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Don Minzoni n.3 - Carrara



OGGETTO: PARERE SU AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE DESTINATO ALLA
FRANTUMAZIONE DEL M ARMO SITO IN LOCALITÀ LA PIASTRA -
CARRARA.

RISPOSTA AL N. _____ IN DATA _____ ALLEGATI N.: DIVERSI

Prot. n. 91/NIP

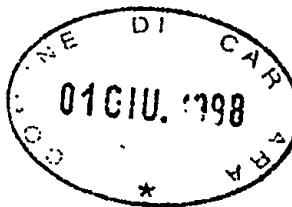
Carrara 29/05/98

Spett.le Ditta
S.A.I.M.I.
Via Passo della Volpe n. 53
54031 - AVENZA (MS)

Con riferimento alla richiesta di parere riguardo alla pratica indicata in oggetto,
il Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi di questa U.S.L. 1 ritiene che
nulla osta alla realizzazione delle opere descritte nelle relazioni e nelle tavole allegate
in copia.

Si restituisce copia degli elaborati debitamente timbrati e vistati.

Il Coordinatore G.O.N.I.P.
(Dr.ssa G. Ghiselli)



Studio Tecnico
Geom. Rolando Alberti
Via Aronte, n° 7 - 54033 CARRARA
Tel. e Fax 0585 / 74339

Cod. Fisc. LBRRND52M18B832E - Partita IVA 00494250459

RELAZIONE TECNICA

— 0 —

La presente relazione descrittiva, si riferisce all'intervento in ampliamento del fabbricato industriale, di proprietà della Soc. S.A.I.M.I. S.p.A. localizzato nella frazione montana di Torano del Comune di Carrara, in luogo detto "La Piastra".

Il fabbricato in argomento, ospita la linea di frantumazione che riduce ad una granulometria di 0/4 mm. le scaglie di marmo provenienti dai ravaneti, per poi essere inviata nello stabilimento di Avenza della Soc. OMYA S.p.A.

Nell'ambito di un'ottimizzazione del ciclo produttivo dell'impianto di frantumazione, si rende indispensabile installare un mulino, ausiliario all'esistente, che verrà posizionato all'interno della porzione di fabbricato da ampliarsi.

Tale obiettivo verrà raggiunto previa demolizione del vecchio capannone avente struttura in cemento armato precompresso, già oggetto di parere favorevole di Codesto Spett.le Ufficio Ambiente in seno alla richiesta di concessione in sanatoria per lo stesso fabbricato (*Parere favorevole n° 5786/116 del 05.05.1997*), in luogo del quale sarà realizzato l'ampliamento dell'attuale fabbricato ospitante la linea di frantumazione ed una tettoia che porterà ad occupare, sostanzialmente, la stessa superficie coperta oggi riscontrabile in loco.

Quanto sopra, è riscontrabile sugli elaborati grafici di progetto, a firma del sottoscritto, composti di n° 19 tavole, nonché dalla documentazione fotografica prodotta a corredo dell'istanza.

La tipologia costruttiva dell'intervento prevede la realizzazione dell'ampliamento della linea di frantumazione andando ad attestare le fondazioni, del tipo a nastro, su una palificata di piccolo diametro, formata da pali in acciaio avente diametro compreso fra i 200 e 300 mm.; dalle fondazioni così formate si eleveranno le strutture portanti verticali costituite, come per l'attiguo ed esistente fabbricato, da colonne in acciaio prefabbricate da assemblarsi in opera.

Gli orizzontamenti saranno ottenuti con travi in acciaio prefabbricate, assemblate in opera, sulle quali verranno appoggiate lamiera bugnate o grigliati metallici che costituiranno i piani di calpestio.

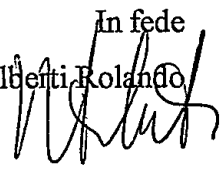
Alle strutture portanti verticali verranno ancorati specifici profilati scatolari in acciaio, a formare l'orditura dei ferri di baraccatura sui quali saranno fissati i pannelli di tamponamento in sandwich di lamiera in acciaio preverniciato interposto alle quali si troverà uno strato di poliuretano espanso ad alta densità dello spessore di circa 5 cm.

La copertura, tipologicamente uguale alla parte di fabbricato già esistente, sarà costituita da elementi portanti in profili di acciaio prefabbricato assemblati in opera, sui quali verranno fissati pannelli autoportanti del tipo di quelli impiegati per il tamponamento laterale.

Per quel che concerne la tettoia, questa verrà fondata su plinti in calcestruzzo armato formati in opera, dai quali si eleverà la struttura portante verticale costituita da colonne in acciaio profilato prefabbricato da assemblarsi in cantiere; la copertura conterà di capriate anch'esse in acciaio rivestite superiormente dal manto di copertura in lamiera di acciaio grecate.

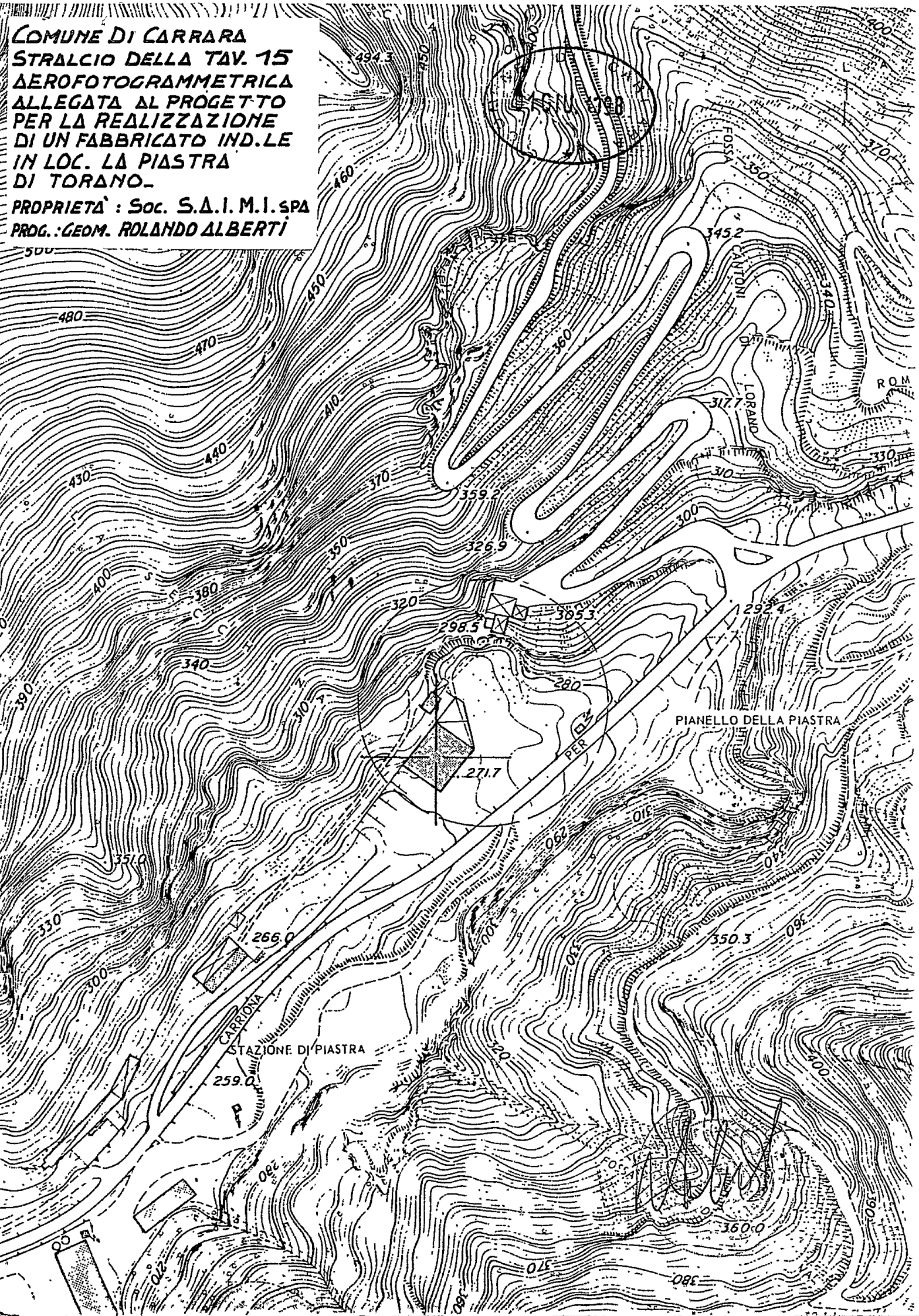
Carrara, li 24 marzo 1998

In fede
Geom. Alberti Rolando



COMUNE DI CARRARA
STRALCIO DELLA TAV. 15
AEROFOTOGRAMMETRICA
ALLEGATA AL PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE
DI UN FABBRICATO IND.LE
IN LOC. LA PIASTRA
DI TORANO.

PROPRIETA' : Soc. S.A.I.M.I. SPA
PROG.: GEOM. ROLANDO ALBERTI



Livello +25.00

(ml. 9.90x20.90)

mq. 206.91

SUPERFICIE COMPLESSIVA FABBRICATO "A"

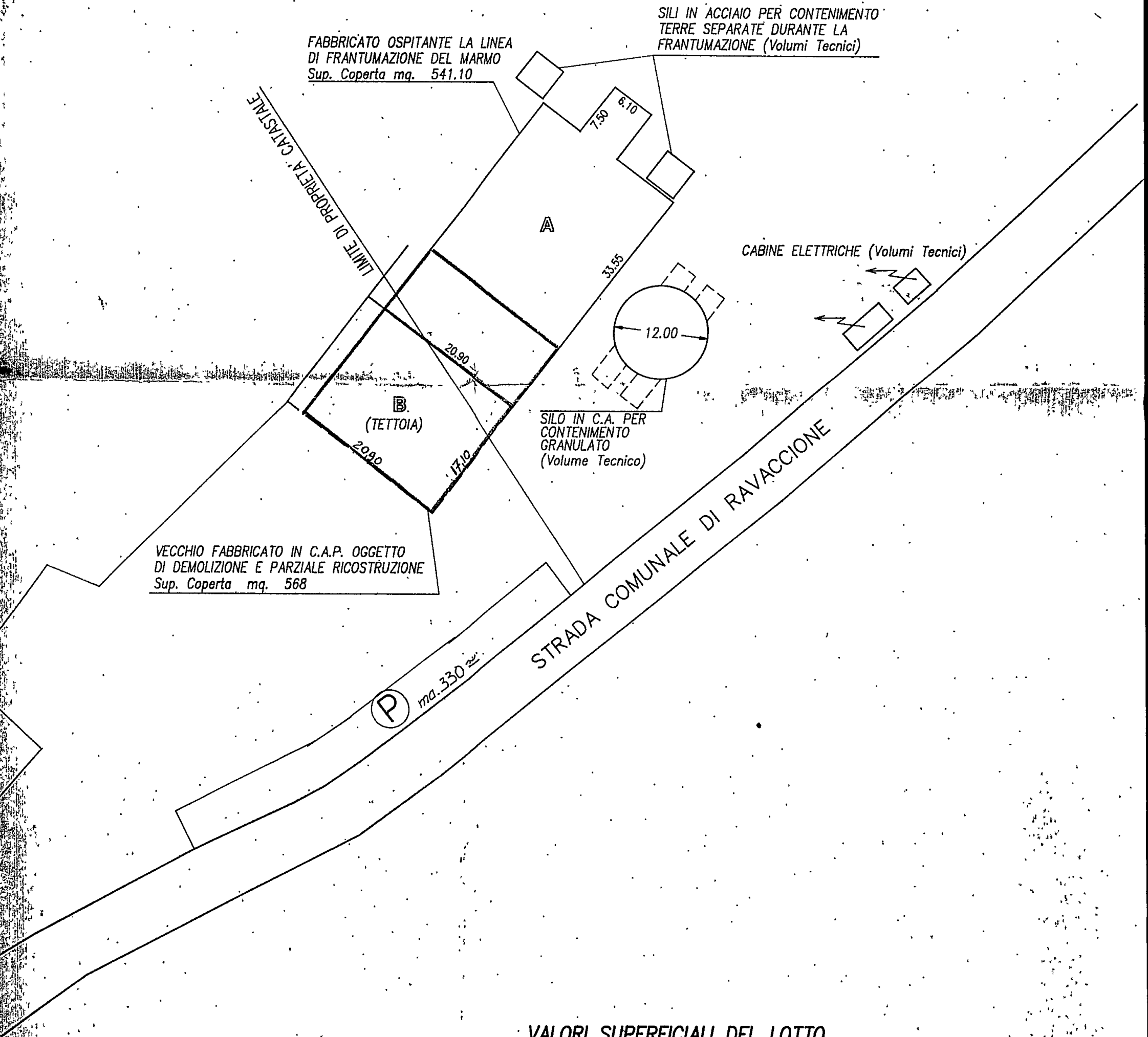
mq. 972.21

SUPERFICIE COMPLESSIVA ESISTENTE FABBRICATI A - B - C.

mq. 2847.10

TOTALE

mq. 3819.31



VALORI SUPERFICIALI DEL LOTTO

AREE DI PROPRIETÀ DELLA Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

AREE ANCORA INTESTATE AL C.

Mappale 93	mq. 6.680
Mappale 95	mq. 1.004
Mappale 77	mq. 6.100
Mappale 79	mq. 600
Mappale 81	mq. 125
Mappale 37	mq. 720
Mappale 84	mq. 247

Mappale 88	mq. 568
Mappale 100	mq. 1.382
Mappale 90	mq. 26
Mappale 82	mq. 340
Mappale 91	mq. 870
Mappale 83	mq. 413
Mappale 39	mq. 400

Livello +25.00

(ml. 9.90x20.90)

mq. 206.91

SUPERFICIE COMPLESSIVA FABBRICATO "A"

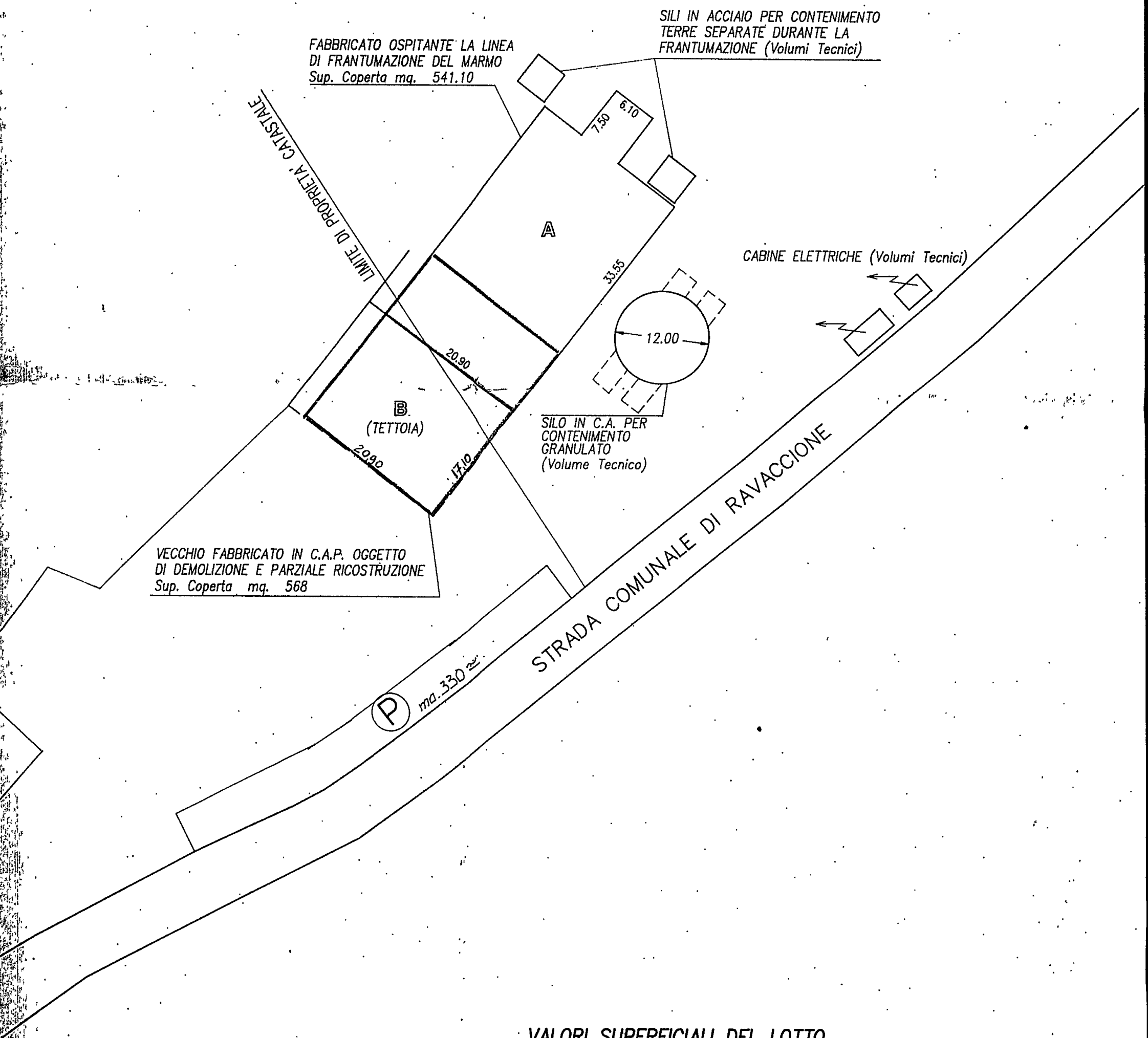
mq. 972.21

SUPERFICIE COMPLESSIVA ESISTENTE FABBRICATI A - B - C

mq. 2847.10

TOTALE

mq. 3819.31



VALORI SUPERFICIALI DEL LOTTO

AREE DI PROPRIETA' DELLA Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

AREE ANCORA INTESATE AL C

Mappale 93	mq. 6.680
Mappale 95	mq. 1.004
Mappale 77	mq. 6.100
Mappale 79	mq. 600
Mappale 81	mq. 125
Mappale 37	mq. 720
Mappale 84	mq. 247

Mappale 88	mq. 568
Mappale 100	mq. 1.382
Mappale 90	mq. 26
Mappale 82	mq. 340
Mappale 91	mq. 870
Mappale 83	mq. 413
Mappale 39	mq. 400

Livello +25.00

(ml. 9.90x20.90)

mq. 206.91

SUPERFICIE COMPLESSIVA FABBRICATO "A"

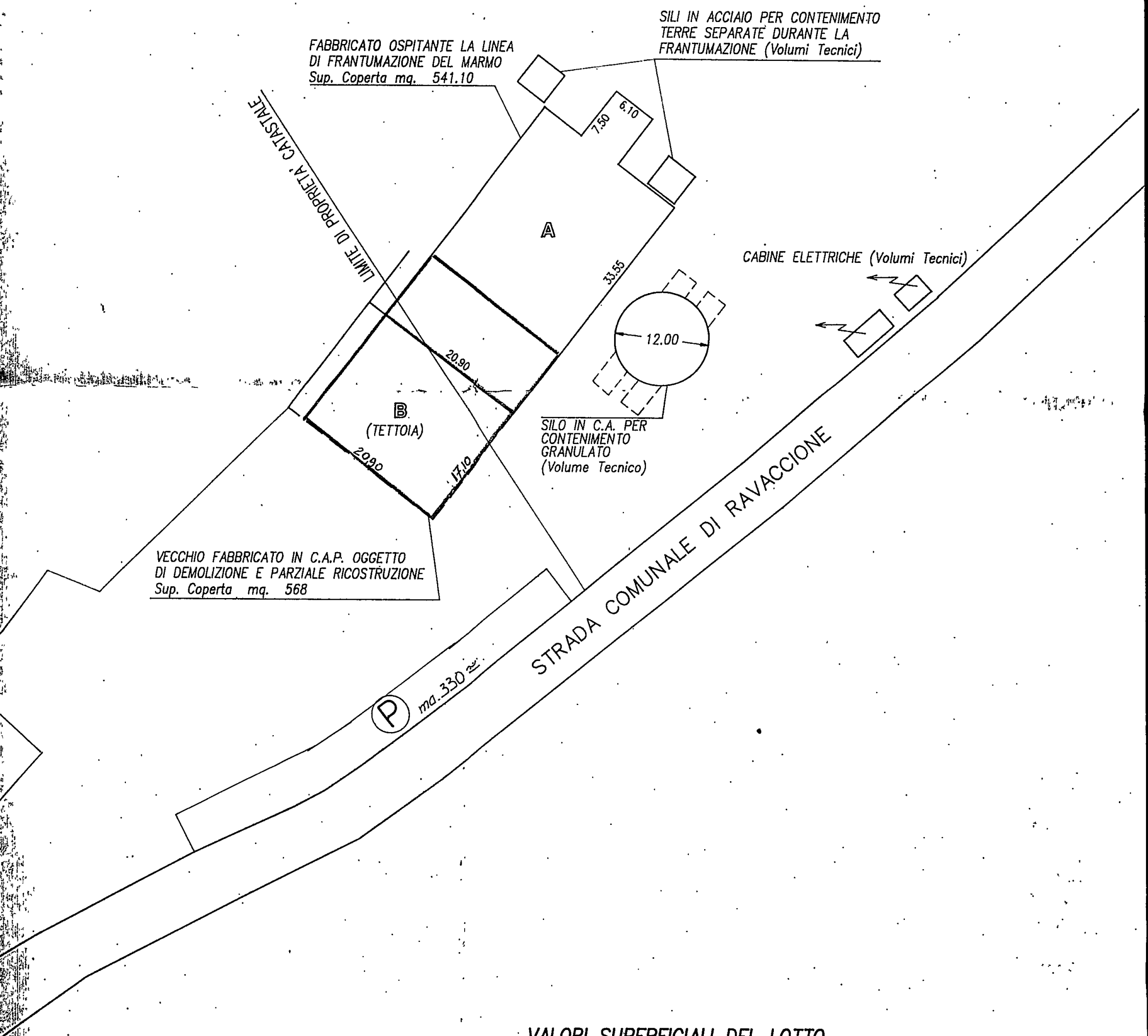
mq. 972.21

SUPERFICIE COMPLESSIVA ESISTENTE FABBRICATI A - B - C

mq. 2847.10

TOTALE

mq. 3819.31



VALORI SUPERFICIALI DEL LOTTO

AREE DI PROPRIETA' DELLA Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

AREE ANCORA INTESATE AL C

Mappale 93	mq.	6.680
Mappale 95	mq.	1.004
Mappale 77	mq.	6.100
Mappale 79	mq.	600
Mappale 81	mq.	125
Mappale 37	mq.	720
Mappale 84	mq.	247

Mappale 88	mq.	568
Mappale 100	mq.	1.382
Mappale 90	mq.	26
Mappale 82	mq.	340
Mappale 91	mq.	870
Mappale 83	mq.	413
Mappale 39	mq.	400

Livello +25.00

(ml. 9.90x20.90)

mq. 206.91

SUPERFICIE COMPLESSIVA FABBRICATO "A"

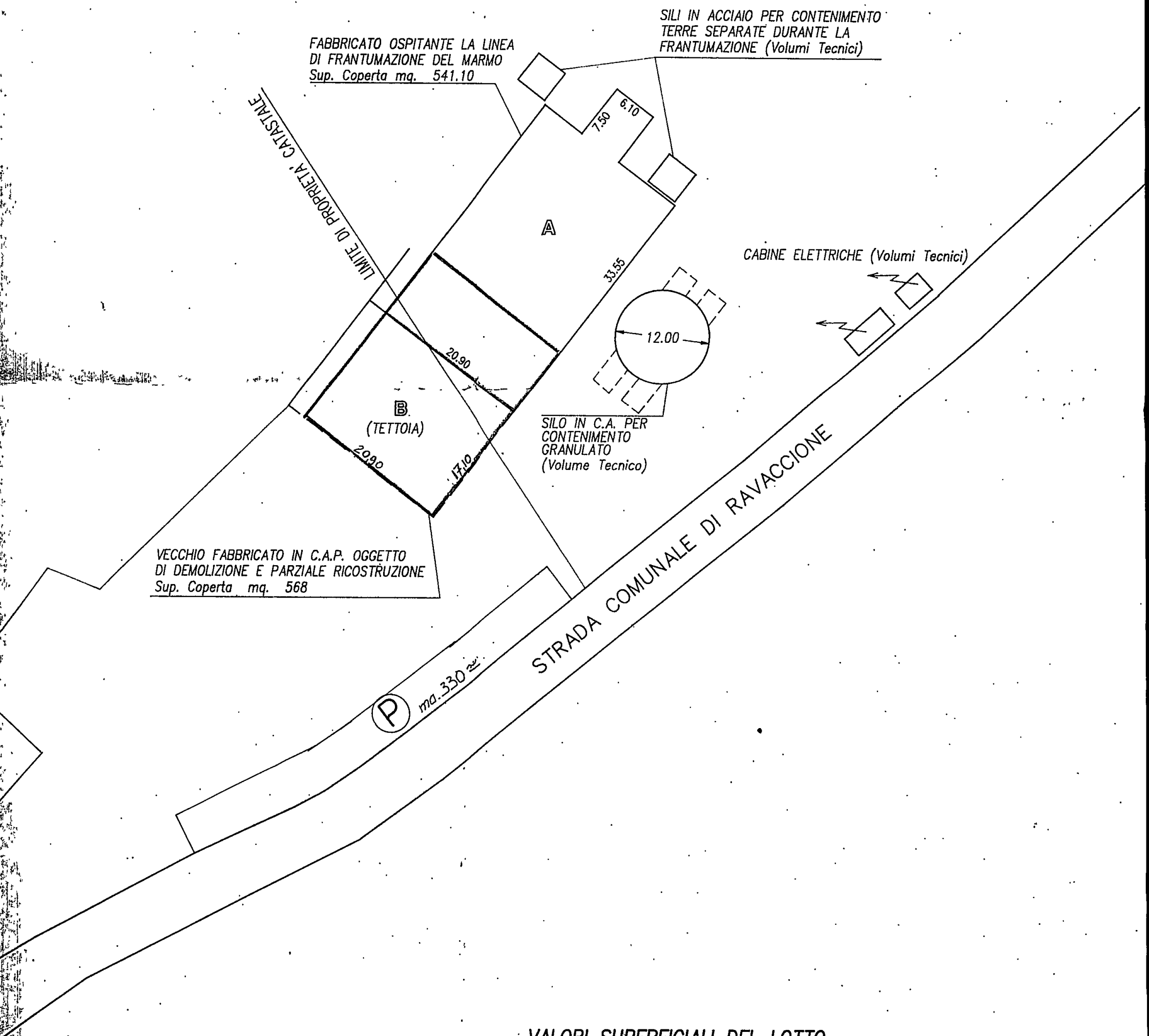
mq. 972.21

SUPERFICIE COMPLESSIVA ESISTENTE FABBRICATI A - B - C

mq. 2847.10

TOTALE

mq. 3819.31



VALORI SUPERFICIALI DEL LOTTO

AREE DI PROPRIETA' DELLA Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

AREE ANCORA INTESATE AL C

Mappale 93	mq.	6.680
Mappale 95	mq.	1.004
Mappale 77	mq.	6.100
Mappale 79	mq.	600
Mappale 81	mq.	125
Mappale 37	mq.	720
Mappale 84	mq.	247

Mappale 88	mq.	568
Mappale 100	mq.	1.382
Mappale 90	mq.	26
Mappale 82	mq.	340
Mappale 91	mq.	870
Mappale 83	mq.	413
Mappale 39	mq.	400

Livello +25.00

(ml. 9.90x20.90)

mq. 206.91

SUPERFICIE COMPLESSIVA FABBRICATO "A"

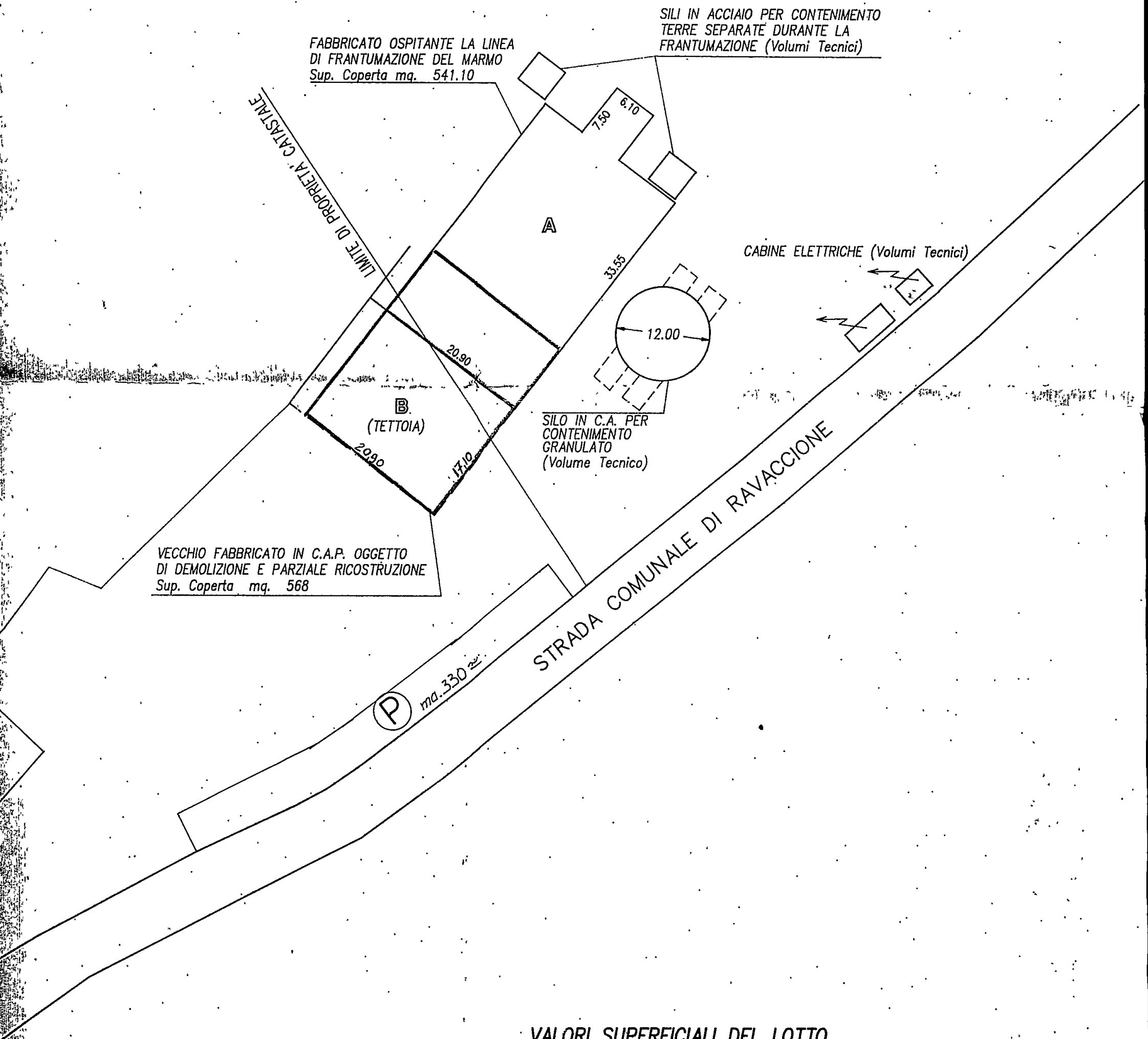
mq. 972.21

SUPERFICIE COMPLESSIVA ESISTENTE FABBRICATI A - B - C

mq. 2847.10

TOTALE

mq. 3819.31



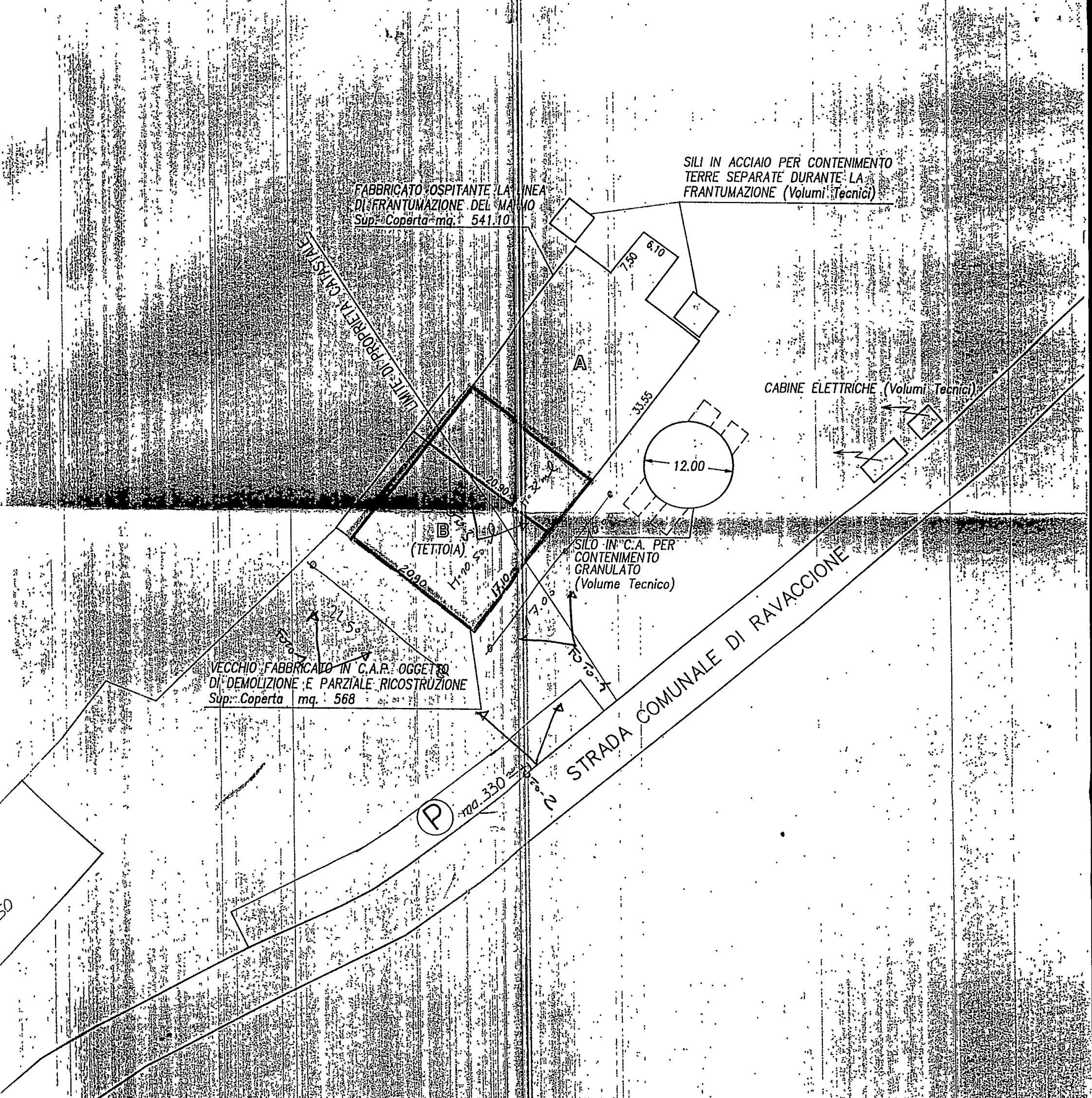
VALORI SUPERFICIALI DEL LOTTO

AREE DI PROPRIETA' DELLA Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

AREE ANCORA INTESTATE AL C

Mappale 93	mq.	6.680
Mappale 95	mq.	1.004
Mappale 77	mq.	6.100
Mappale 79	mq.	600
Mappale 81	mq.	125
Mappale 37	mq.	720
Mappale 84	mq.	247

Mappale 88	mq.	568
Mappale 100	mq.	1.382
Mappale 90	mq.	26
Mappale 82	mq.	340
Mappale 91	mq.	870
Mappale 83	mq.	413
Mappale 39	mq.	400



VALORI SUPERFICIALI DEL LOTTO

AREE DI PROPRIETA' DELLA Soc. S.A.I.M.I. S.p.A.

Mappale 93	mq. 6.680
Mappale 95	mq. 1.004
Mappale 77	mq. 6.100
Mappale 79	mq. 800
Mappale 81	mq. 125
Mappale 37	mq. 720
Mappale 84	mq. 247
Mappale 38	mq. 490

TOTALE mq. 15.966

AREE ANCORA INTESTATE

Mappale 88	mq. 568
Mappale 100	mq. 1.382
Mappale 90	mq. 220
Mappale 82	mq. 340
Mappale 91	mq. 870
Mappale 83	mq. 413
Mappale 39	mq. 400
Mappale 102	mq. 751

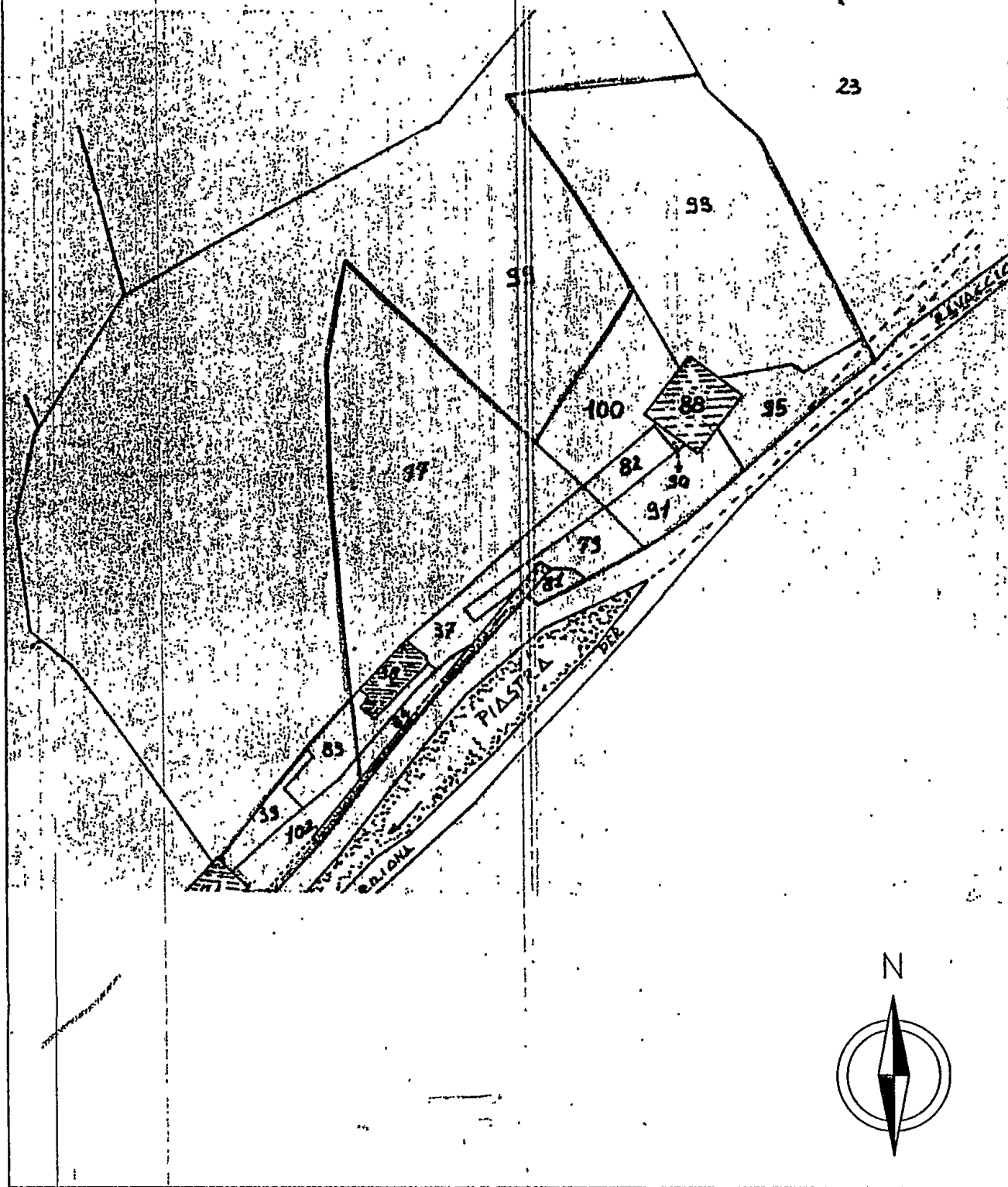
TOTALE mq. 4.750

TOTALE SUPERFICIE A DISPOSIZIONE

mq. 15.966
mq. 4.750
mq. 20.716

N.B. Le aree e porzioni di fabbricato (Mapp. 88) ancora intestati al Comune di Carrara, beni già acquisiti dalla Soc. S.A.I.M.I. S.p.A. avendone corrisposto il prezzo stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n° 245 del 02 dicembre 1970 prot. n° 36170.

C
A
B
C
H
H
H



COMUNE DI CARRARA
Stralcio Catastale Foglio 20 (Conforme alla cartografia ufficiale) Scala 1 : 2000

F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PROSPETTO SUD - EST





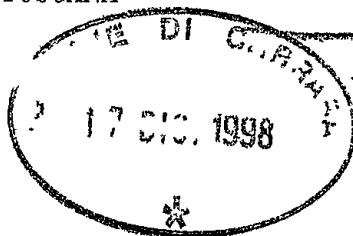
REGIONE TOSCANA

S. ANASTORIA

Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara

54100 Massa, Via Democrazia 17

Tel. 0585 / 899111 - Fax 0585 / 899112



E7 SET. 1998

Prot. n. S/2522
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

COMUNE	RA
Cal. 123	
Clas. e	
Prot. n° 24029	
numero	

Oggetto:

Leggi 2.2.1974 n. 64 e 5.11.1971 n. 1086 e L.R. 6.12.1982 n° 88.
Norme per la disciplina delle costruzioni in zona sismica e per
le opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
Progetto dei lavori di ampliamento di fabbricato industriale si-
to in loc. La Piastra di Toranop del Comune di Carrara.
Pratica n° 640 c.a.
Ditta: Soc. S.A.I.M.I. S.p.a..

Alla Ditta Soc. S.A.I.M.I. S.p.a.
Via Antica Massa 67
CARRARA

e p.c. Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Vista la denuncia presentata dalla S.V. in data 18.08.1998 re-
lativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un esem-
plare del progetto vidimato da quest'Ufficio ai sensi delle Leggi
suindicate. Si unisce per gli usi del Comune, una copia del pro-
getto architettonico. Un esemplare del progetto è custodito agli
atti di quest'Ufficio. Si richiama l'attenzione sull'obbligo del-
la conservazione degli atti vidimati da quest'Ufficio, presso il
cantiere sin dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione,
datati e firmati, anche dal costruttore e dal Direttore dei Lavo-
ri. Il Direttore dei Lavori è responsabile della conservazione
degli atti sopra citati, nonché della istituzione di un giornale
dei lavori, in cui dovrà essere periodicamente annotata ogni fa-
se più importante della esecuzione.

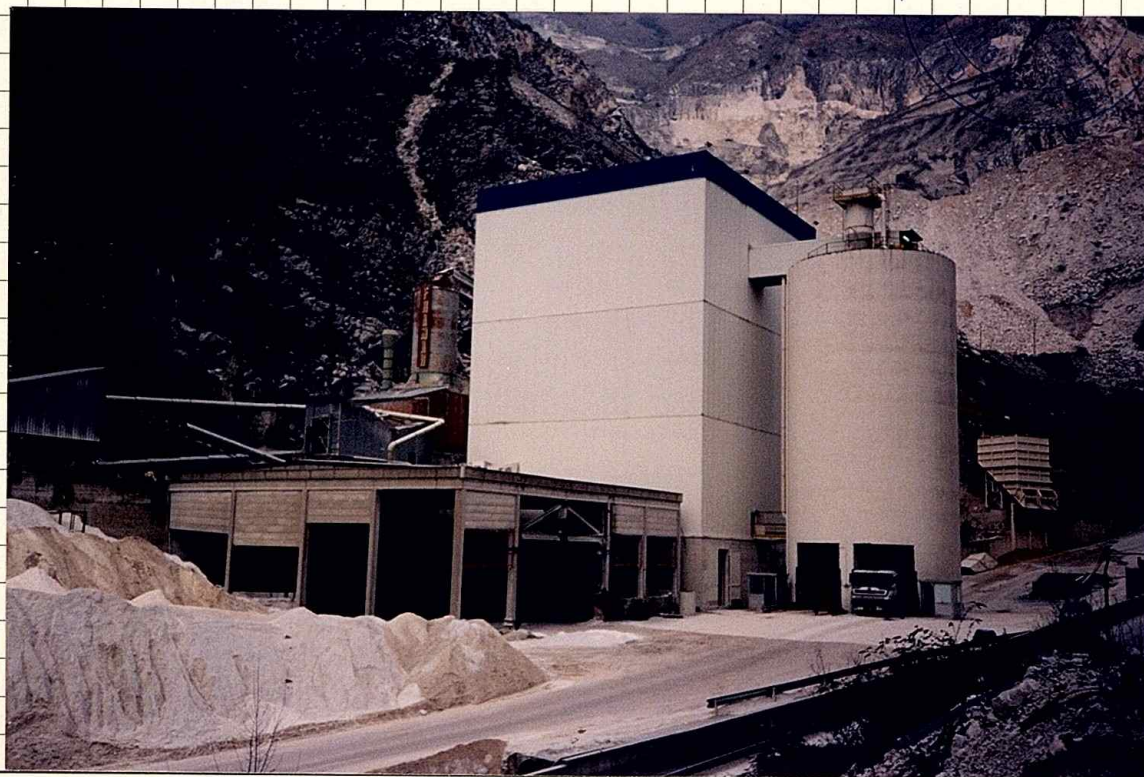
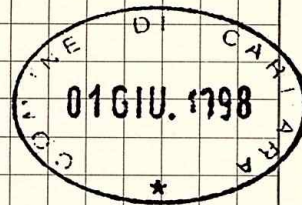
DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE A
QUEST'UFFICIO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA, MEDIANTE RACCOMANDATA
CON RICEVUTA DI RITORNO, PRECISANDO LA DATA EFFETTIVA D'INIZIO
DEI LAVORI STESSI.

prot. 6201 del 18.12.98
ASSEGNATA AL RESPONSABILE
SIG. <i>[Signature]</i>
IL DIRIGENTE <i>[Signature]</i> 18.12.98

DEG/mp

IL DIRIGENTE
Ing. Quirino Capuzzi

GEOM. MENCONI
18/12/98
[Signature]



data 20.03.1998

Firma e timbro del Professionista _____





Poste
Italiane

Ente Pubblico Economico

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

N.B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

COMUNE DI CARRARA
Sott. ARK. NE Anello Tintore
Rif: 183NA/ee (Lun)

V A

56033

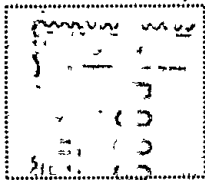
C A P

CARRARA

LOCALITÀ

MS

SIGLA PROV



A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N. 1155

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il 24 NOV. 1999

dall'Ufficio di

CAPPAIA

indirizzato a DITHA S.A.I.M.I. S.p.A.
Via Arica MASSA 67 54031 Aulla

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

15/12/1999

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☐ Raccomandata ☐ Vaglia

N. 1145

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

Spedito il 24 NOV. 1999 dall'Ufficio di

CARRARA

indirizzato a ALBERTI Geom. ROLANDO
VIA ARONTE, 7 - CARRARA

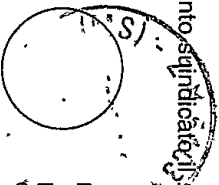
da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto indicato

25/11/99

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento





Firma



Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento